



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 75/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"
relatore: P. MOLINARO (Deliberazione di Giunta n. 6 del 13/1/2021);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/1/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/1/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 pag. 4

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 pag. 97

concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Normativa nazionale

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pag. 118

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art.125 bis

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 pag. 119

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 pag. 153

Codice dei contratti pubblici artt.: 45, 80, 83, 179, 180, 181.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pag. 175

Norme in materia ambientale artt. 114 e 168

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 pag. 179

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 pag. 180

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Legge 7 agosto 1990 n. 241 pag. 221

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 pag. 222

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Normativa regionale

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 pag. 224

Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.

L.R. 13 aprile 1995, n. 16 pag. 227

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Normativa comparata

L.R. Emilia-Romagna 16 dicembre 2020, n. 9 pag. 228

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni.

L.R. Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 pag. 243

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

L.R. Veneto 3 luglio 2020, n. 27 pag. 256

Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.

L.R. Lombardia 8 aprile 2020 n. 5 pag. 260

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Contenzioso Stato Regioni

Delibera C.d.M. del 23 dicembre 2020 pag. 285

Delibera C.d.M. del 23 dicembre 2020 che impugna la L.R. Piemonte

Delibera C.d.M. del 5 giugno 2020 pag. 293

Delibera C.d.M. del 5 giugno 2020 che impugna la L.R. Lombardia n.5 dell'8 aprile 2020

Documentazione correlata

Procedura di infrazione n. 2011-2026 pag. 292

Procedura di infrazione

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
 del 23 ottobre 2000
 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
 (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001	L 331	1	15.12.2001
► <u>M2</u>	Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008	L 81	60	20.3.2008
► <u>M3</u>	Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008	L 348	84	24.12.2008
► <u>M4</u>	Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009	L 140	114	5.6.2009
► <u>M5</u>	Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013	L 226	1	24.8.2013
► <u>M6</u>	Direttiva 2013/64/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013	L 353	8	28.12.2013
► <u>M7</u>	Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014	L 311	32	31.10.2014

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 17 del 19.1.2001, pag. 39 (2000/60/CE)

**DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO****del 23 ottobre 2000****che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,
visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.
- (2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.
- (3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 ⁽⁶⁾ e del 20 febbraio 1995 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose ⁽⁸⁾ nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20, GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14 e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94.

⁽²⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 419) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 343 del 30.11.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.

⁽⁵⁾ GU C 209 del 9.8.1988, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 59 del 6.3.1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 49 del 28.2.1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

▼B

- (4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione «L'ambiente nell'Unione europea — 1995», l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
- (5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.
- (6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Politica comunitaria in materia di acque», nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.
- (7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee⁽¹⁾. In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.
- (8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.
- (9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.
- (10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.
- (11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
- (12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

⁽¹⁾ GU C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

▼B

- (13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.
- (14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.
- (15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa» ⁽¹⁾.
- (16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la «Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo» (ESDP).
- (17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.
- (18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
- (19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

⁽¹⁾ GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

▼B

- (20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.
- (21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE ⁽¹⁾, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 98/249/CE ⁽²⁾, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con decisione 77/585/CEE ⁽³⁾, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con decisione 83/101/CEE ⁽⁴⁾. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.
- (22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.
- (23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.
- (24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.
- (25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

⁽¹⁾ GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

▼B

- (27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.
- (28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.
- (29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.
- (30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.
- (31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.
- (32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.
- (33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.
- (34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

▼B

- (35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e dei successivi accordi di applicazione.
- (36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽²⁾.
- (38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio «chi inquina paga». A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.
- (39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.
- (40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.
- (41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

⁽¹⁾ GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/83/CE (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

▼B

- (42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.
- (43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.
- (44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su un valutazione scientifica del pericolo.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.
- (46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.
- (47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrano nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.
- (48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.
- (49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.
- (50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

- (51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
- (52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE ⁽¹⁾. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.
- (53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e
- e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,
- proteggere le acque territoriali e marine, e

⁽¹⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

▼B

- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «acque superficiali»: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- 2) «acque sotterranee»: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- 3) «acque interne»: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- 4) «fiume»: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- 5) «lago»: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- 6) «acque di transizione»: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- 7) «acque costiere»: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- 8) «corpo idrico artificiale»: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- 9) «corpo idrico fortemente modificato»: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;
- 10) «corpo idrico superficiale»: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- 11) «falda acquifera»: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

▼B

- 12) «corpo idrico sotterraneo»: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- 13) «bacino idrografico»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- 14) «sottobacino»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);
- 15) «distretto idrografico»: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- 16) «autorità competente»: l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;
- 17) «stato delle acque superficiali»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
- 18) «buono stato delle acque superficiali»: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
- 19) «stato delle acque sotterranee»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
- 20) «buono stato delle acque sotterranee»: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
- 21) «stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;
- 22) «buono stato ecologico»: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;
- 23) «buon potenziale ecologico»: stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;
- 24) «buono stato chimico delle acque superficiali»: stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;
- 25) «buono stato chimico delle acque sotterranee»: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;

▼B

- 26) «stato quantitativo»: espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
- 27) «risorse idriche sotterranee disponibili»: velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
- 28) «buono stato quantitativo»: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;
- 29) «sostanze pericolose»: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- 30) «sostanze prioritarie»: le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono «sostanze pericolose prioritarie» che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;
- 31) «inquinante»: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;
- 32) «immissione diretta nelle acque sotterranee»: immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
- 33) «inquinamento»: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- 34) «obiettivi ambientali»: gli obiettivi fissati all'articolo 4;
- 35) «standard di qualità ambientale»: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;
- 36) «approccio combinato»: il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;
- 37) «acque destinate al consumo umano»: le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;
- 38) «servizi idrici»: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
- a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;

▼B

b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

- 39) «utilizzo delle acque»: servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

- 40) «valori limite di emissione»: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

- 41) «controlli delle emissioni»: controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine «controllo delle emissioni» nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

*Articolo 3***Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici**

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

▼B

Ciascuno Stato membro provvede a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

*Articolo 4***Obiettivi ambientali**

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) *Per le acque superficiali*

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

▼B

- iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
- iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente ►C1 l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie ◄ e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);
- ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);
- iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

▼M6

Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («Mayotte»), la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021.

▼B

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

- i) sull'ambiente in senso più ampio,
- ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il dipor-
to;
- iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura
di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,
- iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo, o
- v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente impor-
tanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modifi-
cate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a
causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano am-
bientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente men-
zionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'arti-
colo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. ►**M6** A condizione che non si verifichi un ulteriore deteriora-
mento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal
paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realiz-
zazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qua-
lora sussistano tutte le seguenti condizioni: ◀

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello
stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti
entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei
seguenti motivi:

- i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per
motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il pe-
riodo stabilito;
- ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionatamente costoso;

▼B

- iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
 - b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;
 - c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
 - d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.
5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:
- a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;
 - b) gli Stati membri garantiscono:
 - per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,
 - per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
 - c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;
 - d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

▼B

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
- b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
- c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
- d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
- e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

▼B

— l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

*Articolo 5***Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

▼B*Articolo 6***Registro delle aree protette**

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.
3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

*Articolo 7***Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile**

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:
 - tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e
 - i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.
3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

*Articolo 8***Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette**

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:
 - nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano
 - i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico
 - ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico

▼B

- nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,
 - nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.
2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

▼M2

3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

▼B*Articolo 9***Recupero dei costi relativi ai servizi idrici**

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,
- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

▼B

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

*Articolo 10***Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse**

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

- a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
- b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,
- c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

- nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾,
- nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽²⁾,
- nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽³⁾,
- nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,
- nelle direttive elencate nell'allegato IX,
- in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

▼B*Articolo 11***Programma di misure**

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le «misure di base» indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, «misure supplementari».

3. Con l'espressione «misure di base» si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

- a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;
- b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;
- c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
- d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
- e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;
- f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
- g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

▼B

- h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
- i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
- j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,
- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,

▼M4

- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio⁽¹⁾ o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima,

▼B

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

▼B

- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,
- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

- k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;
- l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per «misure supplementari» si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

▼B

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

▼M6

Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018.

▼B

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

▼M6

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.

▼B*Articolo 12***Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro**

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

*Articolo 13***Piani di gestione dei bacini idrografici**

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

▼B

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

▼M6

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015.

▼B

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

▼M6

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.

▼B*Articolo 14***Informazione e consultazione pubblica**

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

▼B

- c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

*Articolo 15***Relazioni**

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

- a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;
- b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

— delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e

— dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8,

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

▼B*Articolo 16***Strategie per combattere l'inquinamento idrico**

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli ►C1 scarichi ◄, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

- a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽¹⁾, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o
- b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,
- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e
- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione ►C1 individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie ◄. In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

▼M5

4. La Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente almeno ogni sei anni, e presenta eventuali proposte.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

▼B

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell' **►C1** elenco delle sostanze prioritarie **◄**, la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,
- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

▼B

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

*Articolo 17***Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee**

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

- a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;
- b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

*Articolo 18***Relazione della Commissione**

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;
 - b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;
 - c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;
 - d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;
 - e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;
 - f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

*Articolo 19***Piani per future misure comunitarie**

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

▼ **M2***Articolo 20***Adeguamenti tecnici della direttiva**

1. Gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 21***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼ **B***Articolo 22***Abrogazioni e disposizioni provvisorie**

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽¹⁾,
- decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità ⁽²⁾,
- direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

⁽²⁾ GU L 334 del 24.12.1977, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽¹⁾,
- direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽²⁾,
- direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;
- b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

▼B*Articolo 24***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 26***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico, nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

- i) **Nome e indirizzo dell'autorità competente:** nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
- ii) **Estensione geografica del distretto idrografico:** nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).
- iii) **Situazione giuridica dell'autorità competente:** descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.
- iv) **Competenze:** descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.
- v) **Composizione:** quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.
- vi) **Relazioni internazionali:** se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

▼B*ALLEGATO II***1. ACQUE SUPERFICIALI****1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali**

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

- i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali — fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere — oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
- ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il «sistema A» o il «sistema B» descritti al punto 1.2.
- iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.
- iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.
- v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
- vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2. Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali**1.2.1. Fiumi***Sistema A*

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della dimensione in base al bacino idrografico piccolo da: 10 a 100 km² medio da: > 100 a 1 000 km² grande da: > 1 000 a 10 000 km² molto grande: > 10 000 km²

▼B

Tipologia fissa	Descrittori
	Composizione geologica calcarea silicea organica
<i>Sistema B</i>	
Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	distanza dalla sorgente del fiume energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza) larghezza media del corpo idrico profondità media del corpo idrico pendenza media del corpo idrico forma e configurazione dell'alveo principale categoria in funzione della portata del fiume (flusso) configurazione della valle trasporto di solidi capacità di neutralizzazione degli acidi composizione media del substrato cloruro intervallo delle temperature dell'aria temperatura media dell'aria precipitazioni

1.2.2. L a g h i

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della profondità in base alla profondità media < 3 m da 3 a 15 m > 15 m Tipologia della dimensione in base alla superficie da 0,5 a 1 km² da 1 a 10 km² da 10 a 100 km² > 100 km² Composizione geologica calcarea silicea organica

▼ B*Sistema B*

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine profondità composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	profondità media del lago forma del lago tempo di residenza temperatura media dell'aria intervallo delle temperature dell'aria caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimittico) capacità di neutralizzazione degli acidi livello di fondo della concentrazione di nutrienti composizione media del substrato fluttuazione del livello delle acque

1.2.3. Acque di transizione

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰: acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰: oligoalino da 5 a < 18 ‰: mesoalino da 18 a < 30 ‰: polialino da 30 a < 40 ‰: eualino In base all'escursione media di marea < 2 m: microtidale da 2 a 4 m: mesotidale > 4 m: macrotidale

▼B

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	profondità velocità della corrente esposizione alle onde tempo di residenza temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità composizione media del substrato configurazione intervallo delle temperature dell'acqua

1.2.4. Acque costiere

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰: acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰: oligoalino da 5 a < 18 ‰: mesoalino da 18 a < 30 ‰: polialino da 30 a < 40 ‰: eualino In base alla profondità media acqua bassa: < 30 m intermedia: (da 30 a 200 m) profonda: > 200 m

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità

▼B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori opzionali	velocità della corrente esposizione alle onde temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità tempo di ritenzione (insenature chiuse) composizione media del substrato intervallo delle temperature dell'acqua

1.3. **Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale**

- i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.
- ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
- iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.
- iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato, atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare a norma del punto v).
- v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche, basate sulla modellizzazione, possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.

▼B

vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto — non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali —, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso, gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4. Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE

ii) degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE ⁽¹⁾,

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iii) dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE ⁽²⁾, 78/659/CEE e 79/923/CEE ⁽³⁾.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE ⁽⁴⁾

ii) degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE

iii) della direttiva 98/8/CE

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.

Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché — ove pertinente — delle zone di pesca e delle foreste.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 281 del 10.11.1978, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

▼B**1.5. Valutazione dell'impatto**

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione, gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 11.

2. ACQUE SOTTERRANEE**2.1. Prima caratterizzazione**

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione, gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - le fonti diffuse di inquinamento,
 - le fonti puntuali di inquinamento,
 - l'estrazione,
 - il ravvenamento artificiale;
- la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2. Caratterizzazione ulteriore

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

- le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conducibilità idraulica, la porosità e il confinamento;
- le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conducibilità idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;
- le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;

▼B

- un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;
- le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;
- i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine;
- caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, inclusa la specificazione delle immissioni derivanti dall'attività umana. Gli Stati membri possono utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque sotterranee all'atto di stabilire i livelli di fondo naturale per questi corpi idrici sotterranei.

2.3. Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata a norma del punto 2.1, si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

- a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei
 - punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e dei
 - punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone;
- b) medie annue di estrazione da tali punti;
- c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
- d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;
- e) tasso di scarico in tali punti;
- f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
- g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4. Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

- i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi,
- ii) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni,
- iii) sullo sviluppo umano.

2.5. Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee

Gli Stati membri identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, laddove in conseguenza dell'attività umana, determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

▼B*ALLEGATO III***ANALISI ECONOMICA**

L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

- a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:
 - stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,
 - stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;
- b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.

▼B*ALLEGATO IV***AREE PROTETTE**

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;
 - ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
 - iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
 - v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ e della direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾.
2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

▼B*ALLEGATO V*

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
 - 1.1. **Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico**
 - 1.1.1. Fiumi
 - 1.1.2. Laghi
 - 1.1.3. Acque di transizione
 - 1.1.4. Acque costiere
 - 1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati
 - 1.2. **Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico**
 - 1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi
 - 1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
 - 1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione
 - 1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
 - 1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
 - 1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri
 - 1.3. **Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali**
 - 1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza
 - 1.3.2. Carattere del monitoraggio operativo
 - 1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine
 - 1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio
 - 1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette
 - 1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità
 - 1.4. **Classificazione e presentazione dello stato ecologico**
 - 1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico
 - 1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici
 - 1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico
2. ACQUE SOTTERRANEE
 - 2.1. **Stato quantitativo delle acque sotterranee**
 - 2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo
 - 2.1.2. Definizione di stato quantitativo
 - 2.2. **Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee**

▼B

- 2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee
- 2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio
- 2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio
- 2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee
- 2.3. **Stato chimico delle acque sotterranee**
- 2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee
- 2.3.2. Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee
- 2.4. **Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee**
- 2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee
- 2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza
- 2.4.3. Monitoraggio operativo
- 2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti
- 2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee
- 2.5. **Presentazione dello stato delle acque sotterranee**

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI**1.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico****1.1.1. Fiumi***Elementi biologici*

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

*Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali*

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

▼B

Inquinamento da ►**C1** tutte le sostanze prioritarie ◄ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.2. L a g h i*Elementi biologici*

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

*Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali*

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da ►**C1** tutte le sostanze prioritarie ◄ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.3. A c q u e d i t r a n s i z i o n e*Elementi biologici*

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

▼B

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da ►**C1** tutte le sostanze prioritarie ◄ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizione dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da ►**C1** tutte le sostanze prioritarie ◄ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

▼B**1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati**

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si applicano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

▼B

1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella 1.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Generale	Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.



1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologica e fisico-chimica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dallo stato buono. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.



Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età.	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche.

**B***Elementi di qualità idromorfologica*

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispettano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Continuità del fiume	La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

▼B

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

(¹) Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.
(²) L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale: (sqa > bgl).



1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.



Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età.	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.



Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni morfologiche	Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.



B

1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe	Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.	Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Angiosperme	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche. Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme.	Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme.



Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate.	Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento dalle condizioni tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.	Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche, dovuta agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.



Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.



B

1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità delle acque. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentano segni di moderata alterazione. Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche e tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe e angiosperme	Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme conformi alle condizioni inalterate.	Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione.	Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di numerosi taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.

▼B

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

▼B

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livelli di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.
⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.



1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Elementi di qualità biologica	Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico.	Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico.	Moderate variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente più alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono.
Elementi idromorfologici	Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili, in modo da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Elementi fisico-chimici			
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi a quelli riscontrabili nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili.	Valori degli elementi fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

▼B

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. (livelli di fondo naturale = bgl)	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽¹⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

(¹) L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

▼B**1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri**

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L'«insieme di base» dei taxa è il seguente:

- alghe e/o macrofite
- dafnia od organismi rappresentativi delle acque saline
- pesci.

Fissazione degli standard di qualità ambientale

Per fissare la concentrazione massima media annuale si applica la procedura seguente:

- i) gli Stati membri fissano fattori di sicurezza appropriati per ciascun caso, secondo la natura e la qualità dei dati disponibili, agli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze notificate e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, e ai fattori di sicurezza indicati nella seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una L(E)C ₅₀ acuta per ognuno dei tre livelli trofici dell'insieme di base	1 000
Una NOEC cronica (per pesci o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline)	100
Due NOEC croniche per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e/o alghe)	50
NOEC croniche per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Altri casi, compresi dati sul campo o ecosistemi modello, che permettono di calcolare e applicare fattori di sicurezza più precisi	Valutazione caso per caso

- ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sul bioaccumulo, questi sono presi in considerazione nel derivare il valore finale dello standard di qualità ambientale;

▼B

- iii) lo standard così derivato dovrebbe essere confrontato con ogni riscontro emerso dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, la derivazione è riveduta per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso;
- iv) lo standard derivato è sottoposto a un'intercalibrazione e ad una consultazione pubblica, per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso.

1.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell'articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e all'allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Nel piano sono fornite stime del livello di attendibilità e precisione dei risultati garantito dai programmi di monitoraggio.

1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza*Obiettivo*

Gli Stati membri istituiscono programmi di monitoraggio di sorveglianza al fine di ottenere informazioni per:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II,
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme alla procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II, per determinare i requisiti per i programmi di monitoraggio dei piani di gestione dei bacini idrografici in corso e successivi.

▼B*Selezione dei punti di monitoraggio*

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente di corpi idrici superficiali, in modo da fornire una valutazione dello stato complessivo delle acque superficiali di ciascun bacino o sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici, gli Stati membri si assicurano che il monitoraggio sia effettuato, secondo i casi, in:

- punti in cui la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito del distretto idrografico considerato nell'insieme, compresi punti di grandi fiumi il cui bacino idrografico è superiore a 2 500 km²,
- punti in cui il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del distretto idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali,
- corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato membro,
- siti identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni,
- altri siti necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere degli Stati membri e nell'ambiente marino.

Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrico per:

- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica,
- gli inquinanti che figurano nell' ► **C1** elenco delle sostanze prioritarie ◀ scaricati nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,
- gli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,

salvo che il monitoraggio di sorveglianza precedente abbia evidenziato che il corpo interessato ha raggiunto uno stato buono e che dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulti alcuna variazione degli impatti sul corpo. In tal caso il monitoraggio di sorveglianza è effettuato ogni tre piani di gestione del bacino idrografico.

1.3.2. Progettazione del monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è effettuato al fine di:

- stabilire lo stato dei corpi che si reputa rischino di non soddisfare gli obiettivi ambientali;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure.

Il programma può essere modificato durante il periodo previsto dal piano di gestione del bacino idrografico sulla scorta delle informazioni ottenute nell'ambito dei requisiti fissati all'allegato II o nell'ambito del presente allegato, in particolare per consentire una riduzione della frequenza, qualora l'impatto si rivelasse non significativo o non sussistesse più la pressione pertinente.

▼B*Selezione dei siti di monitoraggio*

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta in base all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate le sostanze riportate nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄. Per le sostanze riportate nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze che figurano nell' ►C1 elenco delle sostanze prioritarie ◄ per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue:

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte puntuale, in ogni corpo si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte puntuale. Se il corpo è esposto a varie pressioni di una fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere selezionati per valutare ampiezza e impatto dell'insieme delle pressioni,
- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi deve essere fatta in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi al verificarsi delle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali,
- per i corpi esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. La selezione dei corpi è indicativa dell'impatto globale della pressione idromorfologica cui sono esposti tutti i corpi.

Selezione degli elementi di qualità

Per valutare l'ampiezza della pressione cui sono esposti i corpi idrici superficiali, gli Stati membri effettuano il monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle pressioni cui il corpo idrico o i corpi idrici sono esposti. Al fine di valutare l'impatto di tali pressioni gli Stati membri, ove pertinente, effettuano il monitoraggio:

- dei parametri indicativi dell'elemento o degli elementi di qualità biologica più sensibili alle pressioni cui sono esposti i corpi idrici,
- di tutte le sostanze prioritarie scaricate, e degli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi,
- dei parametri indicativi dell'elemento di qualità idromorfologica più sensibile alle pressioni individuate.

1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine*Obiettivo*

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti,

▼B

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali, o
- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Elementi di qualità	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque costiere
Biologica				
Fitoplancton	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Altra flora acquatica	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Macroinvertebrati	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Pesci	3 anni	3 anni	3 anni	

▼B

Elementi di qualità	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque costiere
Idromorfologica				
Continuità	6 anni			
Idrologia	continuo	1 mese		
Morfologia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
Fisico-chimica				
Condizioni termiche	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Ossigenazione	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Salinità	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
Stato dei nutrienti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Stato di acidificazione	3 mesi	3 mesi		
Altri inquinanti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
► C1 Sostanze prioritarie ◀	1 mese	1 mese	1 mese	1 mese

1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

I programmi di monitoraggio di cui sopra sono integrati per garantire il soddisfacimento dei requisiti seguenti.

Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 7 che forniscono in media più di 100 m³ al giorno sono designati come siti di monitoraggio e sono sottoposti all'eventuale monitoraggio supplementare necessario al soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 8. Il monitoraggio in tali corpi riguarda tutti gli scarichi di ► **C1** sostanze prioritarie ◀ e gli scarichi in quantità significativa di qualsiasi altra sostanza che possano incidere sullo stato del corpo idrico e che vengono controllati a norma della direttiva sull'acqua potabile. Il monitoraggio segue le frequenze indicate nella tabella seguente.

Comunità servita	Frequenza
< 10 000	4 volte l'anno
da 10 000 a 30 000	8 volte l'anno
> 30 000	12 volte l'anno

Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che formano queste aree sono compresi nel programma di monitoraggio operativo di cui sopra se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4. È effettuato il monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su detti corpi e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finché le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 4.

▼ **M7**

1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali sottoelencate nella misura in cui comprendono il monitoraggio, oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica

Metodi generici da utilizzarsi congiuntamente ai metodi specifici indicati nelle norme relative ai seguenti elementi di qualità biologica:

EN ISO 5667-3:2012	Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of samples
--------------------	---

Norme per il fitoplancton

EN 15204:2006	Water quality — Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)
EN 15972:2011	Water quality — Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton
ISO 10260:1992	Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Norme per macrofite e fitobentos

EN 15460:2007	Water quality — Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
EN 14184:2014	Water quality — Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters
EN 15708:2009	Water quality — Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
EN 13946:2014	Water quality — Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes
EN 14407:2014	Water quality — Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Norme per invertebrati bentonici

EN ISO 10870:2012	Water quality — Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters
-------------------	---

▼ **M7**

EN 15196:2006	Water quality — Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment
EN 16150:2012	Water quality — Guidance on pro rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers
EN ISO 19493:2007	Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities
EN ISO 16665:2013	Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Norme per i pesci

EN 14962:2006	Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods
EN 14011:2003	Water quality — Sampling of fish with electricity
EN 15910:2014	Water quality — Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods
EN 14757:2005	Water quality — Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Norme per i parametri idromorfologici

EN 14614:2004	Water quality — Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
EN 16039:2011	Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes'

Norme per i parametri fisico-chimici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

▼ **B**1.4. **Classificazione e presentazione dello stato ecologico**1.4.1. **Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico**

- i) Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta,

▼B

i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso.

- ii) Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi riportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatabili nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.
- iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e quello tra stato «buono» e «sufficiente» sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.
- iv) La Commissione contribuisce all'operazione di intercalibrazione al fine di assicurare che le classi siano delimitate secondo le definizioni normative di cui al punto 1.2 e siano comparabili tra i vari Stati membri.
- v) In questo contesto la Commissione agevola tra gli Stati membri uno scambio di informazioni che consenta di individuare, in ciascuna ecoregione della Comunità, la serie di siti che formerà la rete di intercalibrazione. Questa è composta di siti selezionati all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per ogni tipo di corpo idrico superficiale selezionato, la rete comprende almeno due siti corrispondenti al valore di delimitazione fra le definizioni normative di stato «elevato» e «buono» e almeno due siti corrispondenti a quello tra «buono» e «sufficiente». I siti sono selezionati mediante una perizia di esperti basata su ispezioni congiunte e su tutte le altre informazioni disponibili.
- vi) Ogni sistema di monitoraggio degli Stati membri è applicato ai siti della rete di intercalibrazione che si trovano nell'ecoregione interessata e contemporaneamente appartengono a uno dei tipi di corpo idrico superficiale cui il sistema è destinato a norma dei requisiti della presente direttiva. I risultati conseguenti a quest'applicazione sono utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle corrispondenti delimitazioni tra le classi in ciascun sistema di monitoraggio degli Stati membri.

▼M2

- vii) La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

▼B

- viii) La Commissione e gli Stati membri completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.

▼M2

- ix) i risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione.

▼B

1.4.2. **Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici**

- i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico.

Classificazione dello stato ecologico	Schema cromatico
elevato	blu
buono	verde
sufficiente	giallo
scarso	arancione
cattivo	rosso

- ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza.

▼B

Classificazione del potenziale ecologico	Schema cromatico	
	Corpi idrici artificiali	Corpi idrici fortemente modificati
buono e oltre	rigatura uniforme verde e grigio chiaro	rigatura uniforme verde e grigio scuro
sufficiente	rigatura uniforme giallo e grigio chiaro	rigatura uniforme giallo e grigio scuro
scarso	rigatura uniforme arancione e grigio chiaro	rigatura uniforme arancione e grigio scuro
cattivo	rigatura uniforme rosso e grigio chiaro	rigatura uniforme rosso e grigio scuro

- iii) Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non è stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o più degli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici (secondo il regime di conformità previsto dallo Stato membro).

1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato IX, all'articolo 21 e ai sensi di altri pertinenti atti normativi comunitari che fissano standard di qualità ambientale è classificato «in buono stato chimico». In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico	Schema cromatico
buono	blu
mancato conseguimento dello stato buono	rosso

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Stato quantitativo delle acque sotterranee

2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

Regime di livello delle acque sotterranee

2.1.2. Definizione di stato quantitativo

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:

▼B

Elementi	Stato buono
	— impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, — comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, — recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.

2.2. Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una o più mappe che riportano la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

La rete si articola in sufficienti punti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine e in particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, fissa un intervallo spaziale tra i punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,
- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, designa sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,

▼B

- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

I risultati ottenuti grazie alla rete di monitoraggio per un corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei sono utilizzati per calcolare lo stato quantitativo del corpo o dei corpi in questione. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa basata sulla conseguente constatazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

2.3. Stato chimico delle acque sotterranee

2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Conduttività

Concentrazioni di inquinanti

2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: — sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

2.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti degli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti.

▼B

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II, gli Stati membri definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza*Obiettivo*

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato a:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto,
- fornire informazioni utili per la valutazione delle tendenze a lungo termine risultanti sia da mutamenti delle condizioni naturali che dall'attività dell'uomo.

Selezione dei siti di monitoraggio

È selezionato un numero sufficiente di siti di monitoraggio per:

- i corpi classificati a rischio in base alla caratterizzazione effettuata a norma dell'allegato II, e
- i corpi che attraversano una frontiera degli Stati membri.

Selezione dei parametri

In tutti i corpi idrici sotterranei selezionati il monitoraggio riguarda tutti i parametri fondamentali seguenti:

- tenore di ossigeno,
- valore del pH,
- conduttività,
- nitrati,
- ione ammonio.

Per i corpi che, in base all'allegato II, si ritiene rischioso pesantemente di non raggiungere lo stato buono il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni in questione.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi cui è destinato il flusso di acque sotterranee.

2.4.3. Monitoraggio operativo*Obiettivo*

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono tra due programmi di monitoraggio di sorveglianza, al fine di:

- constatare lo stato chimico di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati a rischio;
- rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione di inquinanti.

▼B*Selezione dei siti di monitoraggio*

Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che, in base alla valutazione dell'impatto di cui all'allegato II e al monitoraggio di sorveglianza, risulta rischioso di non conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. I siti di monitoraggio sono selezionati anche previa valutazione della rappresentatività dei dati ivi rilevati rispetto alla qualità del corpo o corpi idrici sotterranei interessati.

Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, e comunque almeno una volta l'anno.

2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

Per rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione degli inquinanti, e per invertirle, gli Stati membri si valgono dei dati ottenuti sia con il monitoraggio di sorveglianza che con quello operativo. È stabilito un anno o periodo di riferimento rispetto al quale calcolare le tendenze rilevate. Queste sono calcolate per un corpo idrico sotterraneo o, se del caso, per un gruppo di corpi idrici sotterranei. L'inversione di una tendenza deve essere statisticamente dimostrata e deve essere dichiarato il grado di attendibilità associato al rilevamento.

2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

— deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,

— a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico.

▼B**2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee**

Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 2.2.4 e 2.4.5. Gli Stati membri possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione dei punti 2.2.4 e 2.4.5, ma in tal caso devono inoltre indicare sulla mappa prevista al punto 2.4.5, secondo i requisiti di cui al medesimo punto, i corpi cui è impressa una tendenza ascendente significativa e duratura riguardo alla concentrazione di un qualsiasi inquinante o l'eventuale inversione di una tale tendenza.

▼B*ALLEGATO VI***ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE****PARTE A**

Misure richieste ai sensi delle seguenti direttive:

- i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione
- ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici ⁽¹⁾
- iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
- iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) ⁽²⁾
- v) direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale ⁽³⁾,
- vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione ⁽⁴⁾
- vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
- viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
- ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati ⁽⁵⁾
- x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

PARTE B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4.

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali
- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni
- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- xi) progetti di costruzione
- xii) impianti di desalinizzazione
- xiii) progetti di ripristino
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
- xv) progetti educativi
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- xvii) altre misure opportune

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'8.7.1986, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

▼B*ALLEGATO VII***PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI**

- A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.
1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II. Essa include:
 - 1.1. Per le acque superficiali:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,
 - rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,
 - segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.
 - 1.2. Per le acque sotterranee:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.
 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:
 - stime sull'inquinamento da fonti puntuali,
 - stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
 - stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,
 - analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.
 3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV.
 4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:
 - 4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
 - 4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
 - 4.3. aree protette.
 5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.
 6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III.
 7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.
 - 7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.
 - 7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9.

▼B

- 7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7.
 - 7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).
 - 7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i).
 - 7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee.
 - 7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie.
 - 7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.
 - 7.9. Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 è improbabile,
 - 7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.
 - 7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.
 8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.
 9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.
 10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.
 11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.
- B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7;
 2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;
 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;
 4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.

*ALLEGATO VIII***ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI**

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

▼B*ALLEGATO IX***VALORI LIMITE DI EMISSIONE E STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE**

I «valori limite» e gli «obiettivi di qualità» stabiliti nell'ambito delle direttive derivate dalla direttiva 76/464/CEE sono considerati, rispettivamente, come valori limite di emissione e standard di qualità ambientale ai fini della presente direttiva. Essi sono stabiliti dalle direttive indicate in appresso:

- i) direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE) ⁽¹⁾;
- ii) direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE) ⁽²⁾;
- iii) direttiva sul mercurio (84/156/CEE) ⁽³⁾;
- iv) direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE) ⁽⁴⁾;
- v) direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

▼M5

ALLEGATO X

ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE

Numero	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Denominazione della sostanza prioritaria ⁽³⁾	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile	non applicabile	Difenileteri bromurati	X ⁽⁴⁾
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	Cloro alcani, C ₁₀₋₁₃	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-dicloroetano	
(11)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7	204-211-0	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	X
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0	205-912-4	Fluorantene	
(16)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1	210-168-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0	231-111-4	Nichel e composti	
(24)	non applicabile	non applicabile	Nonilfenoli	X ⁽⁵⁾
(25)	non applicabile	non applicabile	Ottilfenoli ⁽⁶⁾	
(26)	608-93-5	210-172-0	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5	201-778-6	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile	non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ⁽⁷⁾	X
(29)	122-34-9	204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile	non applicabile	Tributilstagno (composti)	X ⁽⁸⁾
(31)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-66-3	200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	X
(34)	115-32-2	204-082-0	Dicofol	X
(35)	1763-23-1	217-179-8	Acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS)	X
(36)	124495-18-7	non applicabile	Chinossifen	X

▼M5

Numero	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Denominazione della sostanza prioritaria ⁽³⁾	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(37)	non applicabile	non applicabile	Diossine e composti diossina-simili	X ⁽⁹⁾
(38)	74070-46-5	277-704-1	Acclonifen	
(39)	42576-02-3	255-894-7	Bifenox	
(40)	28159-98-0	248-872-3	Cibutrina	
(41)	52315-07-8	257-842-9	Cipermetrina ⁽¹⁰⁾	
(42)	62-73-7	200-547-7	Diclorvos	
(43)	non applicabile	non applicabile	Esabromociclododecani (HBCDD)	X ⁽¹¹⁾
(44)	76-44-8/1024-57-3	200-962-3/213-831-0	Eptacloro ed eptacloro epossido	X
(45)	886-50-0	212-950-5	Terbutrina	

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Per quanto riguarda la definizione degli standard di qualità ambientale, nel caso dei gruppi di sostanze sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.

⁽⁴⁾ Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifenilietere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).

⁽⁵⁾ Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

⁽⁶⁾ Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

⁽⁷⁾ Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.

⁽⁸⁾ Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

⁽⁹⁾ Si riferisce ai seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5'-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5'-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5'-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

⁽¹⁰⁾ CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2), theta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) e zeta-cipermetrina (52315-07-8).

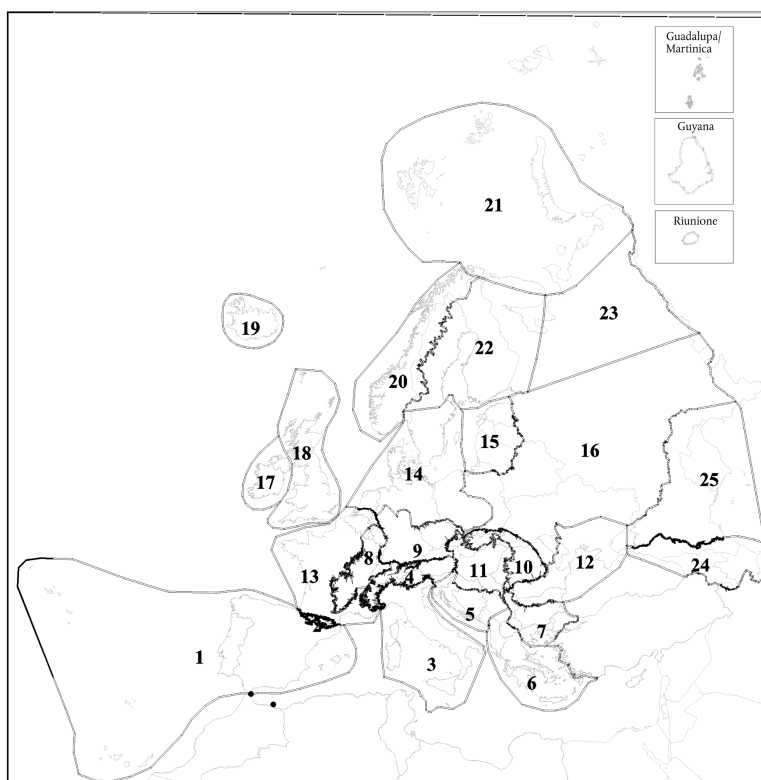
⁽¹¹⁾ Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α -esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β -esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ -esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

▼B

ALLEGATO XI

MAPPA A

Sistema A: Ecoregioni relative a fiumi e laghi



1. Regione iberica-Macaronesia
2. Pirenei
3. Italia, Corsica e Malta
4. Alpi
5. Balcani occidentali dinarici
6. Balcani occidentali greci
7. Balcani orientali
8. Altipiani occidentali
9. Altipiani centrali
10. Carpazi
11. Bassopiani ungheresi
12. Regione del Mar Nero
13. Pianure occidentali
14. Pianure centrali
15. Regione baltica
16. Pianure orientali

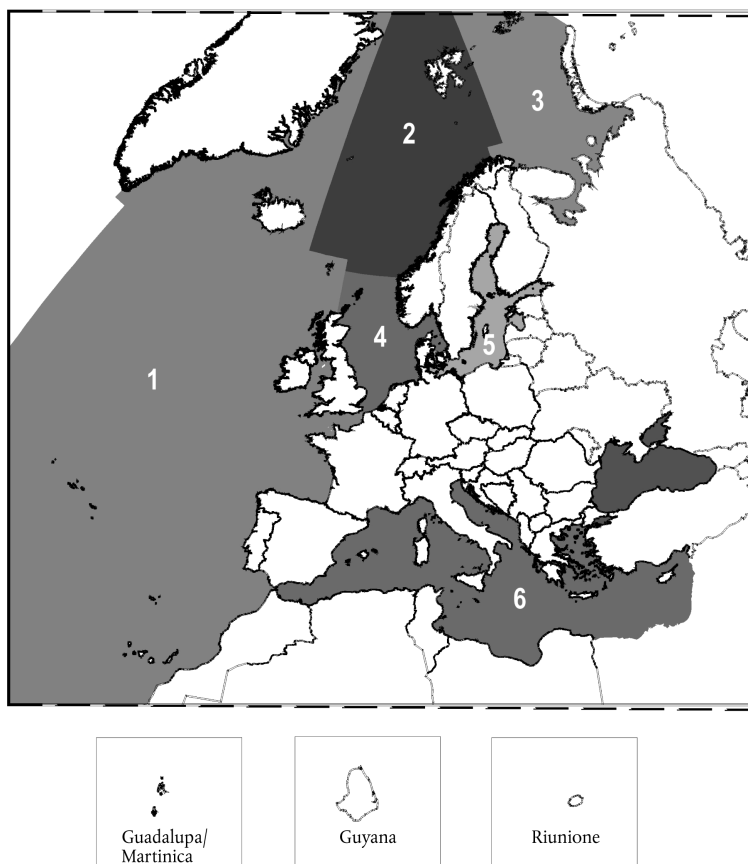
▼B

17. Irlanda e Irlanda del Nord
18. Gran Bretagna
19. Islanda
20. Altre terre boreali
21. Tundra
22. Fennoscandia
23. Taiga
24. Caucaso
25. Depressione caspica

▼ B

MAPPA B

Sistema A: Ecoregioni relative ad acque di transizione ed acque costiere



1. Oceano Atlantico
2. Mare di Norvegia
3. Mare di Barents
4. Mare del Nord
5. Mar Baltico
6. Mare Mediterraneo

Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE ⁽¹⁾.**Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 27. Entrata in vigore il 19 febbraio 1997.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 27 della presente direttiva. Direttiva recepita con [L. 24 aprile 1998, n. 128](#), con [D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79](#) e con [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) (legge comunitaria 2000). Vedi anche la [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) (legge comunitaria 2004).

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'[articolo 29 della direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

[Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

(1) considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia;

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(4) considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente;

(5) considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate;

(6) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

- (7) considerando che la [direttiva 90/547/CEE](#) del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti e la [direttiva 90/377/CEE](#) del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica;
- (8) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica;
- (9) considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico;
- (10) considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica;
- (11) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero però essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione;
- (12) considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati ed un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili;
- (13) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;
- (14) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico;
- (15) considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;
- (16) considerando che, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare tali norme nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi;
- (17) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni;

- (18) considerando che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese;
- (19) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione fattane dalla Corte di giustizia;
- (20) considerando che, nell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica si deve tener pienamente conto dell'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente in settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica;
- (21) considerando che la decisione 96/1254/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica;
- (22) considerando che occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell'energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;
- (23) considerando che possono essere applicati due sistemi per l'apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione ovvero una procedura di gara di appalto, che devono operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
- (24) considerando che è necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti;
- (25) considerando che ogni rete di trasmissione dev'essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza nell'interesse dei produttori e dei loro clienti, che occorre pertanto designare un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo; che il gestore della rete deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria;
- (26) considerando che le norme tecniche per la gestione delle reti di trasmissione e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurarne l'interoperabilità;
- (27) considerando che occorre stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per il dispacciamento delle centrali;
- (28) considerando che, per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- (29) considerando che, sul piano della distribuzione, si possono concedere diritti di approvvigionamento ai clienti situati in una data

zona e deve essere designato un gestore per gestire, mantenere in efficienza e, se necessario, sviluppare ciascuna rete di distribuzione;

(30) considerando che, per assicurare la trasparenza e la non discriminazione, le funzioni di trasmissione delle imprese integrate verticalmente devono essere svolte indipendentemente dalle altre attività;

(31) considerando che l'acquirente unico deve operare in modo separato dalle attività di generazione e di distribuzione delle imprese verticalmente integrate; che è necessario limitare il flusso di informazioni tra le attività dell'acquirente unico e tali attività di generazione e di distribuzione;

(32) considerando che la contabilità di tutte le imprese elettriche integrate dovrebbe presentare un massimo di trasparenza, allo scopo, soprattutto, di individuare abusi di posizione dominante consistenti, a titolo esemplificativo, in tariffe anormalmente elevate o basse ovvero in pratiche discriminatorie per operazioni equivalenti; che, a tal fine, la contabilità dev'essere separata per ogni attività;

(33) considerando che è altresì necessario fornire un accesso alla contabilità interna delle imprese alle autorità competenti, nel dovuto rispetto della riservatezza;

(34) considerando che, a cagione della diversità delle strutture e della specificità delle reti negli Stati membri, dovrebbero esservi opzioni differenti per l'accesso alla rete da gestirsi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(35) considerando che dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l'utilizzazione di linee dirette;

(36) considerando che devono essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(37) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(38) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento delle loro reti, dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere a regimi transitori o a deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate;

(39) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, pur dopo l'entrata in vigore, permarranno comunque tali ostacoli agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; che, pertanto, potranno essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica alla luce dell'esperienza; che la Commissione dovrebbe pertanto riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva] ⁽⁴⁾

(4) Abrogata dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

[La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.] ⁽⁵⁾.

(5) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 2

[Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "generazione": la produzione di energia elettrica;
- 2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
- 3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;
- 4) a) "produttore indipendente": un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;
- b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è "produttore indipendente", secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;
- 5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della fornitura ai clienti finali o ai distributori;
- 6) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;
- 7) "clienti": gli acquirenti grossisti o i clienti finali di energia elettrica e le società di distribuzione;
- 8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, la cui esistenza sia riconosciuta dagli Stati membri, che acquista o vende energia elettrica e che non svolge funzioni di trasmissione, generazione o distribuzione all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
- 9) "cliente finale" il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

10) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

11) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;

12) "linea diretta": linea elettrica complementare alla rete interconnessa;

13) "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

14) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;

15) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;

16) "fornitura" la consegna e/o la vendita di energia elettrica ai clienti;

17) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

18) "impresa verticalmente integrata": un'impresa che svolge due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

19) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore elettrico;

20) "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

21) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione e di trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete ed assicurare la fornitura ai clienti;

22) "acquirente unico": la persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica;

23) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.] ⁽⁶⁾.

(6) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo II

Norme generali di organizzazione del settore

Articolo 3

[1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. Le due modalità di accesso alle reti di cui agli articoli 17 e 18 devono produrre risultati economici equivalenti e, pertanto, un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili.

2. Nel pieno delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato.] ⁽⁷⁾.

(7) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo III Generazione Articolo 4

[Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.] ⁽⁸⁾.

(8) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 5

[1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

- a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;
- b) la protezione dell'ambiente;
- c) l'assetto del territorio e la localizzazione;
- d) l'uso del suolo pubblico;
- e) l'efficienza energetica;
- f) la natura delle fonti primarie;
- g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
- h) le disposizioni dell'articolo 3.

2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici.

3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.] ⁽⁹⁾.

(9) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 6

[1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di appalto secondo le modalità definite nel presente articolo.

2. Il gestore della rete di trasmissione o qualsiasi autorità competente designata dallo Stato membro interessato redige e pubblica, almeno ogni due anni, sotto la supervisione dello Stato, una valutazione preventiva periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di dispositivi di interconnessione con altre reti e delle potenziali capacità di trasmissione nonché della domanda di energia elettrica. La valutazione preventiva riguarda un periodo definito da ciascuno Stato membro.

3. Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'oneri contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l'elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare .

5. Gli Stati membri designano un'autorità ovvero un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale autorità o organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

6. Tuttavia, negli Stati membri che hanno optato per la procedura di gara d'appalto, deve essere consentito agli autoproduttori ed ai produttori indipendenti di ottenere un'autorizzazione secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a norma degli articolo 4 e 5.] ⁽¹⁰⁾.

(10) Abrogato dall'articolo 29 della [direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo IV

Gestione della rete di trasmissione

Articolo 7

[1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

2. Gli Stati membri fanno sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di

generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'*articolo 8 della direttiva 83/189/CEE* del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

3. Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità e efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.

4. Il gestore della rete fornisce al gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa.

5. Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

6. A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete dev'essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.] ⁽¹¹⁾.

(11) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 8

[1. Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

2. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti - dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.] ⁽¹²⁾.

(12) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 9

[Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.] ⁽¹³⁾.

(13) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo V

Gestione della rete di distribuzione

Articolo 10

[1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.

2. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare un gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnessione con altre reti.

3. Gli Stati membri hanno cura che il gestore della rete di distribuzione agisca a norma degli articoli 11 e 12.] ⁽¹⁴⁾.

(14) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 11

[1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.] ⁽¹⁵⁾.

(15) Abrogato dall'articolo 29 della [direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 12

[Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.] ⁽¹⁶⁾.

(16) Abrogato dall'articolo 29 della [direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 13

[Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.] ⁽¹⁷⁾.

(17) Abrogato dall'articolo 29 della [direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 14

[1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta [direttiva 78/660/CEE](#) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e

distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.

4. Le imprese specificano nell'allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate.

5. Nell'allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate, ai sensi dell'articolo 41 della settima [direttiva 83/349/CEE](#) del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, o con le imprese associate, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.] ⁽¹⁸⁾.

(18) Abrogato dall'[articolo 29 della direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 15

[1. Gli Stati membri che designano come acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'acquirente unico deve essere gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell'impresa integrata.

2. Gli Stati membri fanno sì che non vi siano flussi d'informazione tra le attività di acquirente unico delle imprese elettriche verticalmente integrate e le loro attività di generazione e distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di acquirente unico.] ⁽¹⁹⁾.

(19) Abrogato dall'[articolo 29 della direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso alla rete

Articolo 16

[Per l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all'articolo 17 e/o all'articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.] ⁽²⁰⁾.

(20) Abrogato dall'[articolo 29 della direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 17

[1. In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica nonché i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dalla rete, possano negoziare l'accesso alla rete al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari.

2. Qualora un cliente idoneo sia collegato alla rete di distribuzione, l'accesso ad essa deve essere negoziato con il relativo gestore e, se necessario, con il relativo gestore della rete di trasmissione.

3. Per promuovere la trasparenza e facilitare le trattative per l'accesso alla rete, i gestori di queste devono pubblicare nel primo anno successivo all'attuazione della presente direttiva una gamma indicativa dei prezzi per l'utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione. Per quanto possibile, durante gli anni seguenti, i prezzi indicativi pubblicati dovrebbero basarsi sui prezzi medi convenuti nelle trattative durante i dodici mesi precedenti.

4. Gli Stati membri possono inoltre optare per una procedura regolamentata di accesso alla rete regolamentato, che conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso, sulla base di tariffe pubblicate per l'utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, perlomeno equivalente, in termini di accesso alla rete, alle altre procedure di accesso di cui al presente capitolo.

5. Il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione in questione può negare l'accesso qualora non disponga della capacità necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato in particolare alla luce dell'articolo 3.] ⁽²¹⁾.

(21) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 18

[1. Nel caso della procedura dell'acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal gestore della rete. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

I) sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l'utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione;

II) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire le loro esigenze e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, con imprese di fornitura al di fuori del territorio coperto dalla rete;

III) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura per coprire le loro esigenze con produttori all'interno del territorio coperto dalla rete;

IV) i produttori indipendenti trattano l'accesso alla rete con i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione al fine di concludere contratti di fornitura con clienti idonei al di fuori della rete, in base ad accordi commerciali volontari.

2. L'acquirente unico può essere obbligato ad acquistare l'energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo ed un produttore all'interno o all'esterno del territorio coperto dalla rete, ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico ai clienti idonei dedotto il prezzo della tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto I).

3. Se non è imposto all'acquirente unico l'obbligo d'acquisto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i contratti di fornitura di cui al paragrafo 1, punti II) e III) siano eseguiti mediante l'accesso alla rete in base alla tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto I), oppure mediante un accesso negoziato alla rete alle condizioni di cui all'articolo 17. In quest'ultimo caso, l'acquirente unico non sarebbe obbligato a pubblicare una tariffa non discriminatoria per l'uso della rete di trasmissione e di distribuzione.

4. L'acquirente unico può negare ai clienti l'accesso alla rete e rifiutare di acquistare da loro energia elettrica se non dispone della capacità di trasmissione o di distribuzione necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell'articolo 3.] ⁽²²⁾.

(22) Abrogato dall'articolo 29 della direttiva 2003/54/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 19

[1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'apertura dei loro mercati dell'energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 almeno fino ad un livello significativo, da notificare annualmente alla Commissione.

La quota del mercato nazionale è calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali il cui consumo sia superiore a 40 GWh l'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) ⁽²³⁾.

La quota media comunitaria è calcolata dalla Commissione sulla base delle informazioni regolarmente fornitele dagli Stati membri. La Commissione pubblica questa quota media comunitaria, che determina il grado di apertura del mercato, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anteriormente al mese di novembre di ogni anno, con tutte le opportune informazioni per chiarire il calcolo ⁽²⁴⁾.

2. La quota del mercato nazionale di cui al paragrafo 1 sarà progressivamente aumentata durante un periodo di sei anni. Questo aumento sarà calcolato procedendo a una riduzione del limite di consumo comunitario di 40 GWh, di cui al paragrafo 1, ossia da 40 GWh ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 20 GWh tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 9 GWh sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri indicano i clienti che, all'interno del loro territorio, rappresentano le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 e che hanno la capacità giuridica di concludere contratti di fornitura di energia elettrica, a norma degli articoli 17 e 18, fermo restando che ogni cliente finale il cui consumo superi 100 GWh all'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) dev'essere incluso nella categoria di cui sopra.

Qualora non siano già indicate come clienti idonei ai sensi del presente paragrafo, le imprese di distribuzione avranno la capacità giuridica di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18, per il volume di energia elettrica consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito della loro rete di distribuzione, per approvvigionare tali clienti.

4. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei clienti idonei, che sono in grado di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato ai sensi del paragrafo 1, saranno trasmesse alla Commissione per essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare le sue indicazioni di cui al paragrafo 3, qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotterà una decisione definitiva secondo la procedura 1 dell'[articolo 2 della decisione 87/373/CEE](#) del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

5. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica nel periodo di cui all'articolo 26:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo. La Commissione, in parallelo alla procedura e al calendario di cui all'articolo 26 e non oltre lo scadere della meta del periodo previsto da tale articolo, riesaminerà l'applicazione della lettera b) del primo comma in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuterà la situazione e riferirà in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica, con riferimento al presente paragrafo.] ⁽²⁵⁾.

(23) Vedi, per il calcolo della quota media comunitaria, la [comunicazione 25 gennaio 2001](#).

(24) Vedi, per il calcolo della quota media comunitaria, la [comunicazione 25 gennaio 2001](#).

(25) Abrogato dall'[articolo 29 della direttiva 2003/54/CE](#), con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 20

[1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che

I) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;

II) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l'esecuzione di tali contratti .

2. Gli Stati membri fanno sì che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative

3. Gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative ed al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.

4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella che copre la rete dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso.

5. Il ricorso a questa autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.] ⁽²⁶⁾.

(26) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 21

[1. Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che:

- tutti i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzano l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica - stabiliti nel loro territorio - riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

- qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia fornito - mediante una linea diretta - da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.

3. Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma degli articoli 17 e 18.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 o, a seconda dei casi, dell'articolo 18, paragrafo 4, ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 20.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.] ⁽²⁷⁾.

(27) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 22

[Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.] ⁽²⁸⁾.

(28) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 23

[In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.] ⁽²⁹⁾.

(29) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 24

[1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.] ⁽³⁰⁾.

(30) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 25

[1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armonizzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

2. Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.] ⁽³¹⁾.

(31) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 26

[La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio, alla luce dell'esperienza acquisita, di esaminare, a tempo debito, la possibilità di un'ulteriore apertura del mercato, che dovrebbe essere effettiva nove anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, tenendo conto della coesistenza dei sistemi di cui agli articoli 17 e 18.] ⁽³²⁾.

(32) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 27

[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2. Date le specifiche tecniche delle loro reti elettriche il Belgio, la Grecia e l'Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno, 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.] ⁽³³⁾.

(33) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 28

[La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.] ⁽³⁴⁾.

(34) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 29

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] ⁽³⁵⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo
il Presidente
K. Hansch
Per il Consiglio
il Presidente
S. Barrett

(35) Abrogato dall'*articolo 29 della direttiva 2003/54/CE*, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

D.M. 23 maggio 2012 L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 L.R. 8 aprile 2020, n. 5

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [\(1\)](#) [\(2\)](#). (Art.125 bis)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 125-bis *Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico* [\(524\)](#)

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'[articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'[articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999](#);

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-*sexies* dell'[articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999](#);

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-*sexies* dell'[articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999](#).

[\(524\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#).

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ⁽¹⁾.**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. ⁽³⁾

(3) Comma modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; ⁽⁴⁾

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo [5, comma 5](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo [2](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ⁽⁵⁾

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; ⁽⁶⁾

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. ⁽⁷⁾

(4) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(5) Lettera così sostituita dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(6) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(7) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 3. *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽⁸⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia

di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'[articolo 42 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ⁽¹⁴⁾

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ⁽⁹⁾

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ⁽¹⁰⁾

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ⁽¹¹⁾

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo *3-bis* del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ⁽¹²⁾

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'*articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ⁽¹³⁾

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽¹⁵⁾

(8) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(10) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(11) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(13) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(15) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, L. 1° ottobre 2019, n. 119](#).

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁶⁾

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. ⁽¹⁷⁾

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo [21-bis](#) della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](#), è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. ⁽¹⁸⁾

(16) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(17) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(18) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo [5, comma 9](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino

l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

Art. 9. Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 maggio 2012, n. 56](#).

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), e dall'articolo 5, comma 9, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). ⁽¹⁹⁾
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽²⁰⁾

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla [legge 12 luglio 2011, n. 120](#).

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. ⁽²¹⁾

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'[articolo 4](#), comma 4, secondo periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, e

al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166*.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#).

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#).⁽²²⁾

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

(19) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(20) Comma così sostituito dall' [art. 7, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(21) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(22) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 1, comma 4-duodecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla

condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13. *Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14. *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento ⁽²³⁾ e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), e al [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#). ⁽²⁴⁾
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. ⁽²⁵⁾
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. ⁽²⁶⁾
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. ⁽²⁷⁾

5. Le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. ⁽²⁸⁾

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento ⁽²³⁾ di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita ⁽²³⁾.

[\(23\)](#) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), come sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#), a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(24\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(25) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(26) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(27) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(28) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. ^{(29) (30)}

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#), e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. ⁽³¹⁾

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo [17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo [17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014](#), le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo [6, comma 3](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. (29) Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#). (30) Per l'individuazione della struttura prevista dal presente comma vedi l' [art. 1, D.M. 16 maggio 2017](#). (31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Direttiva 9 settembre 2019](#).

Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. ⁽³²⁾

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ⁽³³⁾

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. ⁽³⁴⁾

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). ⁽³⁵⁾

(32) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(33) Comma inserito dall' [art. 10, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(34) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(35) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, [comma 9](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e

l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. ⁽³⁶⁾

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile,

o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

(36) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 18. *Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19. *Gestione del personale*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli [22, comma 4](#), [46](#) e [47, comma 2](#), del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ⁽³⁷⁾
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'[articolo 22](#), comma 4, [46](#) e [47](#), comma 2, del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo [30](#) del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti

vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della [legge n. 296 del 2006](#), a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo [6-bis](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. ⁽³⁸⁾ ⁽⁴⁰⁾

9. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 565 a 568](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. ⁽³⁹⁾

(37) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(38) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(39) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(40) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 1, comma 872, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17](#) del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel

presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'[articolo 1, comma 568-bis](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. ⁽⁴¹⁾

8. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 29](#), comma 1-ter, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e dall'[articolo 1, commi da 611 a 616](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(41) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non

immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai

soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. ⁽⁴²⁾

(42) Comma aggiunto dall' [art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 22. Trasparenza

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 23. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽⁴³⁾

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione

adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. ⁽⁴⁴⁾

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. ⁽⁴⁴⁾

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. ⁽⁴⁵⁾

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 1, commi 613 e 614](#), della [legge n. 190 del 2014](#).

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

⁽⁴³⁾ Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

⁽⁴⁴⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#).

⁽⁴⁵⁾ Comma inserito dall' [art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 25. Disposizioni in materia di personale ⁽⁴⁶⁾

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

[\(46\) Articolo modificato dall' art. 16, comma 1, lett. a\), b\), c\) e d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 10-novies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 10-decies, del medesimo D.L. n. 162/2019](#).

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017. ⁽⁴⁷⁾

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle

regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. ⁽⁴⁸⁾

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione. ⁽⁴⁹⁾

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo *9-bis* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. ⁽⁵⁰⁾

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. ⁽⁵³⁾

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della *delibera Cipe 21 marzo 1997*.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'*articolo 1, comma 672*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 11-quater*, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'[articolo 11-quinquies](#), comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. ⁽⁵¹⁾

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché la società di cui all'articolo 7 del [decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 giugno 2016, n. 119](#). ⁽⁵²⁾

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. ⁽⁵²⁾

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵²⁾

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. ⁽⁵²⁾

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le

disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. ⁽⁵²⁾

(47) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(48) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(49) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(50) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(51) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(52) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(53) Comma inserito dall' *art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 27. Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 550*, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al *comma 554*, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al *comma 555*, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 3-bis*, comma 2-bis, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.⁽⁵⁴⁾

2-ter. All'articolo *2-bis, comma 2*, del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo *2, comma 1, lettera m)*, del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."⁽⁵⁴⁾

(54) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 28. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli *116, 122* del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

b) l'articolo *14, comma 1*, del *decreto legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*;

c) l'articolo *1, comma 3, lettera n)*, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*;

d) l'articolo *13* del *decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;

e) l'articolo *1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735* della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

f) l'articolo *3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44*, ottavo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

g) l'articolo *18* del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, commi 1, 2 e 3;

h) l'articolo *71* della *legge 18 giugno 2009, n. 69*;

l) l'articolo *6, comma 19*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

m) l'articolo *3-bis, comma 6*, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

n) l'*articolo 23-bis*, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;

o) l'articolo [4, comma 4](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), limitatamente al primo e al terzo periodo;

p) l'articolo [4, comma 5](#), del citato [decreto-legge n. 95 del 2012](#), limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;

q) l'articolo [4, comma 13](#), del citato [decreto-legge n. 95 del 2012](#), limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;

r) l'[articolo 3](#), comma 7-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito in [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#);

s) l'[articolo 1, commi 551](#), limitatamente al secondo periodo, [558](#) e [562](#), limitatamente alla lettera b), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);

t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);

u) l'articolo [23](#) del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#);

v) l'[articolo 1, comma 672](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Estratto artt.: 45, 80, 83, 179, 180, 181

Art. 45 Operatori economici [\(263\)](#) [\(264\)](#)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#), e del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#);

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4-ter, del [decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#);

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del [decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](#);

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

[\(263\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(264\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art.](#)

109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 80 *Motivi di esclusione* [\(431\)](#) [\(433\)](#) [\(434\)](#)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: [\(427\)](#)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-*quater* del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; [\(416\)](#)

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*,648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del [decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ⁽⁴¹⁷⁾.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88](#), comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). ⁽⁴¹⁸⁾

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ⁽⁴¹⁹⁾

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis](#), commi 1 e 2-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. [\(420\)](#) [\(436\)](#)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: [\(428\)](#)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso

nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'[articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#); ⁽⁴²⁹⁾ ⁽⁴²⁶⁾

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ⁽⁴²⁴⁾

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; ⁽⁴²⁵⁾

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ⁽⁴²⁵⁾

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; ⁽⁴³²⁾

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo [9, comma 2, lettera c\)](#) del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo [14](#) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ⁽⁴²¹⁾

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ⁽⁴²¹⁾

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽⁴²²⁾

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. [\(423\)](#)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. [\(430\)](#)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo [12-sexies](#) del [decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#) o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). [\(435\)](#)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(416) Lettera inserita dall' *art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(417) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(418) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019*.

(419) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019*.

(420) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 5, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 8, comma 6, del medesimo D.L. n. 76/2020*. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 14 giugno 2019, n. 55*). L' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019* ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell' *art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019*.

(421) Lettera inserita dall' *art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(422) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(423) Comma modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019*.

(424) Lettera così sostituita dall' [art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018](#).

(425) Lettera inserita dall' [art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018](#).

(426) Per la sostituzione della presente lettera vedi l' [art. 372, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 1° settembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019](#), come sostituito dall' [art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#).

(427) Il presente alinea era stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. n\), n. 1\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#); successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 14 giugno 2019, n. 55](#)). L' [art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell' [art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019](#).

(428) Il presente alinea era stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. n\), n. 5\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#); successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 14 giugno 2019, n. 55](#)). L' [art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell' [art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019](#).

(429) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 20, lett. o\), n. 3\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

(430) Comma inserito dall' [art. 1, comma 20, lett. o\), n. 5\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e

10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

[\(431\)](#) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

[\(432\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 20, lett. o\), n. 4\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

[\(433\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(434\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(435\)](#) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la [Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293](#).

[\(436\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

Art. 83 *Criteri di selezione e soccorso istruttorio* [\(449\)](#) [\(450\)](#)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14. ⁽⁴⁴⁴⁾

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. ⁽⁴⁴³⁾

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. [\(445\)](#)

5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. [\(451\)](#)

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. [\(446\)](#)

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. [\(447\)](#)

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa.

L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'[articolo 1, comma 382, lettera b\), della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. ⁽⁴⁴⁸⁾

[\(443\)](#) Comma così corretto da [Comunicato 15 luglio 2016](#), pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

[\(444\)](#) Comma così modificato dall' [art. 52, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 20, lett. p\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

[\(445\)](#) Comma corretto da [Comunicato 15 luglio 2016](#), pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' [art. 52, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(446\)](#) Comma così modificato dall' [art. 52, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(447\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 52, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(448\)](#) Comma così modificato dall' [art. 52, comma 1, lett. e\), nn. 1\), 2\), 3\), 4\), 5\) e 6\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#) e, successivamente, dall' [art. 49, comma 1-bis, lett. a\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(449\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(450\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(451\)](#) Comma inserito dall' [art. 8, comma 5, lett. c\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 8, comma 6, del medesimo D.L. n. 76/2020](#).

Parte IV

Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento [\(907\)](#) [\(908\)](#)

Art. 179 *Disciplina comune applicabile* [\(909\)](#) [\(910\)](#)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

[\(907\)](#) Rubrica così modificata dall' [art. 106, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Partenariato pubblico privato e contraente generale».

[\(908\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(909\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(910\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo I

Partenariato pubblico privato

Art. 180 *Partenariato pubblico privato* [\(916\)](#) [\(917\)](#)

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). [\(912\)](#)

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione

energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica. [\(913\)](#)

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. [\(914\)](#)

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita *ex ante*, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. ⁽⁹¹¹⁾

7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice. ⁽⁹¹⁵⁾

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

⁽⁹¹¹⁾ Comma corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' *art. 107, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

⁽⁹¹²⁾ Comma così modificato dall' *art. 107, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

⁽⁹¹³⁾ Comma così modificato dall' *art. 107, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 5, lett. c-quater), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 8, comma 6, del medesimo D.L. n. 76/2020*.

⁽⁹¹⁴⁾ Comma così modificato dall' *art. 107, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

[\(915\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 107, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(916\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(917\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 181 *Procedure di affidamento* [\(920\)](#) [\(921\)](#)

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. [\(919\)](#)
3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. [\(918\)](#) [\(922\)](#)

(918) Comma corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' *art. 108, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(919) Comma così modificato dall' *art. 108, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(920) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' *art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(921) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' *art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l' *art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020*, come sostituito dall' *art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(922) Le linee guida previste dal presente comma sono state adottate con *Deliberazione 28 marzo 2018*.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾ artt. 114 e 168**Norme in materia ambientale. ⁽²⁾**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#) e l'[art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 gennaio 2011, n. 1](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'[art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

ART. 114 (Dighe) ⁽⁴⁹⁵⁾

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto. ⁽⁴⁹⁴⁾ ⁽⁴⁹⁶⁾

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal [decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363](#), volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. [\(494\)](#)

5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli [articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato [articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363](#), e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal [decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'[articolo 17 del decreto del Presidente della](#)

Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione. ⁽⁴⁹⁴⁾

9. Le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

⁽⁴⁹⁴⁾ A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

⁽⁴⁹⁵⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

⁽⁴⁹⁶⁾ La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 251* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, comma 1, proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. nonché inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, comma 1 proposte in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

ART. 168 *(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)* ⁽⁶⁷⁸⁾

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: ⁽⁶⁷²⁾

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

[\(677\)](#) A norma dell'[*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*](#), nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(678\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [*D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*](#) e il [*D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*](#).

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#) [\(3\)](#).**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, l'[Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU](#).

[\(4\)](#) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#) e nel [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

...Omississ...

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ⁽¹⁾.

Attuazione della [direttiva 96/92/CE](#) recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(2) Vedi, anche, l'[art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e l'[art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004.

TITOLO I

Liberalizzazione del mercato elettrico

1. Liberalizzazione e trasparenza societaria.

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.

3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'[articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti

economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.

2. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della [legge 6 dicembre 1962, n. 1643](#), degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽³⁾.

3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica ⁽⁴⁾.

4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita ⁽⁵⁾.

5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio ⁽⁶⁾.

6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero ⁽⁷⁾.

7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.

8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate ⁽⁸⁾.

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali ⁽⁹⁾.

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ⁽¹⁰⁾.

16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente ⁽¹¹⁾.

21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

25-*bis*. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica ⁽¹²⁾.

25-*ter*. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica ⁽¹³⁾.

25-*quater*. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali ⁽¹⁴⁾.

25-*quinqies*. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti ⁽¹⁵⁾.

25-*sexies*. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti ⁽¹⁶⁾.

25-*septies*. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica ⁽¹⁷⁾.

25-*octies*. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica ⁽¹⁸⁾.

25-*nonies*. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti ⁽¹⁹⁾.

25-*decies*. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica ⁽²⁰⁾.

25-*undecies*. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'Allegato I della [direttiva 2004/39/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica ⁽²¹⁾.

25-*duodecies*. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa ⁽²²⁾.

25-*terdecies*. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni ⁽²³⁾.

(3) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82.

(4) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50* dello stesso decreto.

(5) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50* dello stesso decreto.

(6) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50* dello stesso decreto.

(7) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50* dello stesso decreto.

(8) Con *Del.Aut.en.el. e gas 19 marzo 2002, n. 42/02* (Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79), modificata dalla *Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 2004, n. 201/04* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288) e dalla *Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 2005, n. 296/05* (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 26), sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui al presente comma.

(9) Vedi, anche, l'*art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma così modificato dal comma 1120 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(11) Vedi, anche, l'*art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(13) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(14) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(15) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(16) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(17) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(18) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(19) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(20) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(21) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(22) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

(23) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 50 dello stesso decreto*.

TITOLO II

Disciplina del settore elettrico

3. Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione

nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività ⁽²⁴⁾.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione ⁽²⁵⁾.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio

conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12 ⁽²⁶⁾.

5. Il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore ⁽²⁷⁾.

6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano

la disponibilità, fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'*articolo 8 della direttiva 83/189/CEE* del Consiglio del 28 marzo 1983 ⁽²⁸⁾.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato ⁽²⁹⁾.

8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità

dell'energia elettrica e del gas, a norma della [legge n. 481 del 1995](#), sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

Tale convenzione tipo prevede:

- a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
- b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
- c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
- d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti ⁽³⁰⁾.

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di

propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10 ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato ⁽³³⁾.

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 ⁽³⁴⁾.

14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato ⁽³⁵⁾.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore ⁽³⁶⁾.

(24) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'*art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(25) Con *Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02* (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), modificata dalla *Del.Aut.en.el. e gas 9 ottobre 2002, n. 175/02* (Gazz. Uff. 28 ottobre 2002, n. 253), si è provveduto al riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Successivamente, le citate delibere n. 151/02 e 175/02 sono state modificate dalla *Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 230/02* (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13). La suddetta *Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02* è stata ulteriormente modificata dall'*art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 14 maggio 2003, n. 52/03* (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione e dall'*art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 86/03* (Gazz. Uff. 3 settembre 2003, n. 204) entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Con *Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03* si è provveduto all'adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. Con *Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 117/03* (Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252) si è provveduto all'adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Con *Del.Aut.en.el. e gas 9 giugno 2006, n. 111/06* sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(26) Con *D.M. 21 gennaio 2000* è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2000, la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale saranno assunte dall'ENEL S.p.a. Le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni sono state fissate con *Dir.Min. 21 gennaio 2000*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *D.M. 20 aprile 2005* e il *D.M. 15 dicembre 2010*.

(28) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'*art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con *Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000* (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68) sono state emanate le direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con *Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2000* (Gazz. Uff. 11 luglio 2000, n. 160) è stata disposta la convocazione di un'audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con *Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000* (Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202), rettificata con *Del.Aut.en.el. e gas 4 ottobre 2000* (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) e modificata con *Del.Aut.en.el. e gas 13 marzo 2001, n. 59/01* (Gazz. Uff. 13 aprile 2001, n. 87), è stata emanata la direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio. Con *Prov. 6 novembre 2001* (Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289, S.O.) sono state emanate le regole tecniche di connessione, ai sensi del presente comma. Con *Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003* sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(29) Vedi il *D.M. 25 giugno 1999*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con *D.M. 22 dicembre 2000* (Gazz. Uff. 19 gennaio 2001, n. 15, S.O.) è stata approvata la convenzione di cui al presente comma.

(31) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 39, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 6.3 dell'*art. 6, Del. 24 ottobre 2013, n. 467/2013/R/eel*.

(32) Vedi, anche, il *D.L. 18 febbraio 2003, n. 25*, il comma 5 dell'*art. 33, L. 23 luglio 2009, n. 99* e il comma 1 dell'*art. 24, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*.

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 novembre 2000*, il *D.M. 22 novembre 2002*, il *D.M. 3 luglio 2003*, il *D.M. 29 gennaio 2004*, il *D.M. 24 dicembre 2004*, il *D.M. 5 dicembre 2005*, il *D.M. 14 dicembre 2006*, il *D.M. 15 novembre 2007* e il *D.M. 25 novembre 2008* e il *D.M. 27 novembre 2009*. Vedi, anche, il comma 41 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(34) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 20, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(35) Comma così modificato dall'*art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36) Comma così modificato dal comma 114 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

4. *Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione ⁽³⁷⁾.

3. [I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio] ⁽³⁸⁾.

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima,

l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità ⁽³⁹⁾.

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Dir.Min. 3 maggio 2001*.

(38) Comma abrogato dal comma 31 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 dicembre 2003*.

5. Funzioni di gestore del mercato.

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per

l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6 ⁽⁴⁰⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale] ⁽⁴¹⁾.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'[articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE](#), anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione ⁽⁴²⁾.

⁽⁴⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 maggio 2001](#), la [Del.Aut.en.el.e gas 30 aprile 2001, n. 96/01](#) e il [D.M. 19 dicembre 2003](#).

⁽⁴¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴²⁾ Con [Del.Aut.en.el. e gas 9 giugno 2006, n. 111/06](#) sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico. Con [D.M. 20 aprile 2005](#) (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata, ai soli fini del [D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#), la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui al presente articolo.

6. Contrattazione bilaterale.

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. [La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui

all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza] ⁽⁴³⁾.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico ⁽⁴⁴⁾.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2 ⁽⁴⁵⁾.

4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

(43) Comma così modificato dall'*art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44) Comma così sostituito dall'*art. 1-quinquies, D.L. 29 ottobre 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(45) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'*art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

7. Piccole reti isolate ⁽⁴⁶⁾.

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

- a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
 - b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili ⁽⁴⁷⁾.
- (46) Vedi, anche, il *D.Dirett. 14 luglio 2017, n. 340*.
- (47) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1999, n. 100.

8. Attività di produzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'*articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a. ⁽⁴⁸⁾.
2. Ove il termine del 1° gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.
3. Fermi restando quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.
4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;

b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.

6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.

(48) Con *D.P.C.M. 4 agosto 1999* (Gazz. Uff. 3 settembre 1999, n. 207) è stato approvato il piano per le cessioni degli impianti di cui al presente comma. Con *D.P.C.M. 8 novembre 2000* (Gazz. Uff. 9 novembre 2000, n. 262) sono state determinate le modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.

9. L'attività di distribuzione.

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della *legge 6 dicembre 1962, n. 1643*, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁴⁹⁾.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano

conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.

Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta ⁽⁵⁰⁾.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società ⁽⁵¹⁾.

(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 luglio 2004*, il *D.M. 28 dicembre 2012* e il *D.M. 11 gennaio 2017*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57*.

(51) Comma così sostituito dal comma 45 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

10. Attività di importazione ed esportazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite

a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

2. Con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti ⁽⁵²⁾.

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(52) Comma così modificato dall'*art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le modalità e le condizioni delle importazioni di energia elettrica di cui al presente comma sono state emanate con *Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999* (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264), modificata dalla *Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 1999* (Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268) e dalla *Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2007, n. 329/2007* (Gazz. Uff. 26 gennaio 2008, n. 22, S.O.), con *Del.Aut.en.el. e gas 3 dicembre 1999* (Gazz. Uff. 6 dicembre 1999, n. 286), con *Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000* (Gazz. Uff. 1° settembre 2000, n. 204), modificata dalla *Del.Aut.en.el. e gas 27 settembre 2000* (Gazz. Uff. 30 settembre 2000, n. 229), con *Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000* (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250), con *Del.Aut.en.el. e gas 6 dicembre 2000* (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 290), modificata dalla *Del.Aut.en.el. e gas 14 febbraio 2001, n. 21/01* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 45), con *Del.Aut.en.el. e gas 5 dicembre 2001, n. 301/01* (Gazz. Uff. 10 gennaio 2002, n. 8), con *Del.Aut.en.el. e gas 21 novembre 2002, n. 190/02* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2003, n. 2), con *D.M. 17 dicembre 2004* (Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300), con *D.M. 13 dicembre 2005* (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301), con *D.M. 15 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2007, n. 1), con *D.M. 18 dicembre 2007* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2008, n. 1), con *D.M. 11 dicembre 2008* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), con *Del. 12 dicembre 2008*, n. ARG/elt 182/08, con *D.M. 18 dicembre 2009* (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 15), con *D.M. 14 dicembre 2010* (Gazz. Uff. 7 gennaio 2011, n. 4), con *D.M. 11 novembre 2011* (Gazz. Uff. 22 novembre

2011, n. 272), con [D.M. 20 dicembre 2012](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2013, n. 2), con [D.M. 19 dicembre 2013](#) e con [D.M. 16 gennaio 2015](#). La [Del.Aut.en.el. e gas 12 ottobre 2000](#) (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) ha integrato le suddette delibere 3 agosto 2000 e 27 settembre 2000.

(53) In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stata approvata la [Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999](#) (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264) - modificata dalla [Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 1999](#) (Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268) e dalla [Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2007, n. 329/2007](#) (Gazz. Uff. 26 gennaio 2008, n. 22, S.O.) - e la [Del. 12 dicembre 2008](#), n. ARG/elt 182/08.

(54) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 17 dicembre 2003](#).

11. Energia elettrica da fonti rinnovabili ⁽⁵⁵⁾.

1. [Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾ .

2. [L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾ .

3. [Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'[articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481](#) , sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da

fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità ⁽⁶⁰⁾] ⁽⁶¹⁾ .

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata ⁽⁶²⁾ .

5. [Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto ⁽⁶³⁾] ⁽⁶⁴⁾ .

6. [Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) , sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili] ⁽⁶⁵⁾ .

(55) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. [156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 11 novembre 1999](#). Vedi, anche, il comma 4-ter dell'art. [3, D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. [2, D.L. 20 maggio 2010, n. 72](#).

(57) Comma abrogato dal numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. [25, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(58) Vedi, anche, l'art. [4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#) e il comma 18 dell'art. [27, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

(59) Comma così modificato dall'art. [28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e poi abrogato dal n. 1) della lettera c) del comma 11 dell'art. [25, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28](#), a decorrere dal 1° gennaio

2016. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 11 novembre 1999](#).

(60) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 24 ottobre 2005](#).

(61) Comma abrogato dal numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25, [D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(62) Il presente comma era stato modificato dal comma 4 dell'art. 25, [L. 23 luglio 2009, n. 99](#), successivamente abrogato dalla lettera l) del comma 3 dell'art. 5, [D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che la [Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione del citato comma 4 dell'art. 25, [L. 23 luglio 2009, n. 99](#). Il referendum popolare era stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

(63) Vedi, anche, l'art. 11, [D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#) e il [D.M. 24 ottobre 2005](#).

(64) Comma abrogato dal numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25, [D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(65) Comma abrogato dal numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25, [D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

12. Concessioni idroelettriche.

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al [regio decreto n. 1775 del 1933](#). Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui

al [regio decreto n. 1775 del 1933](#), con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione ⁽⁶⁶⁾.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) ⁽⁶⁷⁾.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 ⁽⁶⁸⁾, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a

quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera *n*);

f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di

incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al [decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), e all'articolo 6, comma 4-bis, della [legge 1° agosto 2002, n. 166](#), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al [regio decreto n. 1775 del 1933](#), nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione ⁽⁶⁹⁾.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di

entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro il 31 dicembre 2021 ⁽⁷⁰⁾, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al [decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), e di cui alla [legge 1° agosto 2002, n. 166](#) ⁽⁷¹⁾.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ^{(72) (73)}.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 ⁽⁷⁴⁾, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 ⁽⁷⁵⁾,

le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

1-*octies*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ⁽⁸⁰⁾.

2. [Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i

parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾.

3. [L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario] ⁽⁸³⁾.

4. [In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della [legge n. 183/1989](#) e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'[articolo 2 della legge n. 36/1994](#), dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico] ⁽⁸⁴⁾.

5. [Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma] ⁽⁸⁵⁾.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁸⁶⁾.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16 ⁽⁸⁷⁾.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre

2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all' [articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-*bis*. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁸⁸⁾.

8-*bis*. [Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all' [articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) ⁽⁸⁹⁾] ⁽⁹⁰⁾.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'[articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per

una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli *articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere *b)* e *d)* della *legge 14 novembre 1995, n. 481*.

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni ⁽⁹¹⁾.

11. [Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione] ⁽⁹²⁾.

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342*, sono abrogati.

(66) Comma sostituito dal comma 483 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, modificato dalla lettera *a)* del comma 6-ter dell'*art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 6-quater dell'*art. 15, D.L. n. 78/2010*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dalla lettera *a)* del comma 4 dell'*art. 37, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-bis con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(67) Comma inserito dalla lettera *b)* del comma 6-ter dell'*art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 6-quater dell'*art. 15, D.L. n. 78/2010*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2011, n. 205* (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della citata lettera *b)*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-bis, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(68) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 125-bis, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(69) Comma inserito dall'*art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11*

[febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(70) Per la proroga del presente termine vedi l'art. 125-*bis*, comma 3, lett. a), [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(71) Comma inserito dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. a), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(72) Comma inserito dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. a), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(73) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-21 luglio 2020, n. 155](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente al periodo: «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».

(74) Per la proroga del presente termine vedi l'art. 125-*bis*, comma 3, lett. b), [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(75) Per la proroga del presente termine vedi l'art. 125-*bis*, comma 3, lett. c), [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(76) Per la proroga del presente termine vedi l'art. 125-*bis*, comma 3, lett. b), [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(77) Comma inserito dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. a), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(78) Comma inserito dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. a), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(79) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-21 luglio 2020, n. 155](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente al periodo: «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».

(80) Comma inserito dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. a), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-*bis*, con gli attuali commi da 1 a 1-*octies*.

(81) Comma da ultimo sostituito dalla lettera c) del comma 6-*ter* dell'art. 15, [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato prima dal comma 1 dell'art. 24-*ter*, [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#), e poi dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 37, [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#). Vedi, anche, il comma 6-*quater* del citato art. 15, [D.L. n. 78 del 2010](#). In precedenza, il presente comma era stato sostituito dal comma 483 dell'art. 1, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), e la [Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1](#) (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ne aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

(82) Comma abrogato dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. b), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

(83) Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(84) Comma abrogato dall'art. 11-*quater*, comma 1, lett. b), [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

(85) Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(86) Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#) - nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, [D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#), come a sua volta sostituito dall'art. 7, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258](#) - e l'art. 1, comma 485, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(87) Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#) - nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, [D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#), come a sua volta sostituito dall'art. 7, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258](#) - e l'art. 1, comma 485, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(88) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 6-*ter* dell'art. 15, [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), nel testo integrato dalla

relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-*quater* dello stesso articolo 15. Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2011, n. 205](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della citata lettera d). Vedi, inoltre, l'[art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#) - nel testo sostituito dal comma 7 dell'[art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#), come a sua volta sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258](#) - e l'[art. 1, comma 485, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(89) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 6-*ter* dell'[art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-*quater* dello stesso articolo 15.

(90) Comma abrogato dall'[art. 11-*quater*, comma 1, lett. b\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

(91) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 6-*ter* dell'[art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-*quater* dello stesso articolo 15.

(92) Comma abrogato dall'[art. 11-*quater*, comma 1, lett. b\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

TITOLO III

Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico

13. Assetto societario dell'ENEL S.p.a.

1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la produzione di energia elettrica;
- b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
- c) la vendita ai clienti idonei;
- d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti,

anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità ⁽⁹³⁾.

3. Alle costituenti società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2.

4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

(93) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Vedi, anche, il comma 459 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

14. Clienti idonei.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

d) l'azienda di cui all'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'*articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno

precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL S.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ⁽⁹⁴⁾.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive

modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh ⁽⁹⁵⁾.

5-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico ⁽⁹⁶⁾.

5-*quinquies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale ⁽⁹⁷⁾.

5-*sexies*. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico S.p.a. ⁽⁹⁸⁾.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

(94) Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57*.

(95) Comma aggiunto dal comma 30 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(96) Comma aggiunto dal comma 30 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(97) Comma aggiunto dal comma 30 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(98) Comma aggiunto dal comma 30 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

15. Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili.

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, è

improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione ⁽⁹⁹⁾.

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime ⁽¹⁰⁰⁾.

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia

a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

(99) Comma così modificato dai commi 74 e 75 dell'*art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

(100) Comma così modificato dall'*art. 34, L. 12 dicembre 2002, n. 273*.

16. Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

[1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'*articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481*. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12] ⁽¹⁰¹⁾.

(101) Articolo abrogato dal comma 484 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo IV**SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 14** *Conferenze di servizi* ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽⁶²⁾

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

⁽⁶⁰⁾ Articolo modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

⁽⁶¹⁾ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

⁽⁶²⁾ Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775

*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.*

25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque ⁽³⁵⁾.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza ⁽³⁶⁾.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso ⁽³⁷⁾.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione ^{(38) (39)}.

⁽³⁵⁾ Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

⁽³⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

⁽³⁷⁾ Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[\(38\)](#) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[\(39\)](#) Vedi, anche, gli artt. [1, 4 e 6, L. 7 agosto 1982, n. 529](#) e l'art. 9, comma 5, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

... [\(40\)](#).

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

[\(40\)](#) Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, [L. 6 dicembre 1962, n. 1643](#).

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25

Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della [Direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.
2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.
3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.
4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

Art. 3
(Qualità ecologica)

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".
2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

Art. 4
(Attività)

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
 - a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:
 - a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione;
 - b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5
(Comunità circolare)

1. Ai sensi della [Direttiva 2000/60/CE](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e [della Direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente",

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. 13 aprile 1995, n. 16

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(BUR n. 45 del 21 aprile 1995) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 10 agosto 2011, n. 28 e 27 dicembre 2012, n. 69) (Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5; art. 30, comma 2; art. 22; art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9)

Art. 37

I commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati dall'allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento7.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dall'1/1/1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

L.R. Emilia-Romagna 16 dicembre 2020, n. 9 [\(1\)](#).

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 dicembre 2020, n. 433.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'[articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#) (Attuazione della [direttiva 96/92/CE](#) recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:
 - a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'[articolo 6, comma secondo, lettera a\), del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa statale;
 - b) la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell'[articolo 12 del D.Lgs. 79 del 1999](#) e dell'[articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).
2. Le concessioni hanno ad oggetto la derivazione d'acqua unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili.
3. Sono oggetto di un'unica concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW. Tale concessione è soggetta al canone previsto dalla presente legge.
4. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 2 *Competenze.*

1. L'amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali ai sensi della [legge regionale 30 luglio 2015, n. 13](#) (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Art. 3 *Regime delle opere e dei beni.*

1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#) passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell'[articolo 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999](#) per essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico.
2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, allo stesso concessionario è riconosciuto ai sensi dell'[articolo 12, comma 1-ter, lettera d\), del D.Lgs. n. 79 del 1999](#) un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'[articolo 26 del r.d. n. 1775 del 1933](#). La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell'assegnatario, salvo indennizzo.

3. Per i beni diversi da quelli di cui all'[articolo 25, comma primo del r.d. n. 1775 del 1933](#), ricompresi nella proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma secondo e seguenti del [r.d. n. 1775 del 1933](#), con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lett. n), del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#) da parte dell'assegnatario.
4. Le opere di cui all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#) sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.
5. Per i beni diversi da quelli previsti all'[articolo 25, comma 1, del r.d. n. 1775 del 1933](#) si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 11.
6. Le opere di cui all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#) passano in proprietà della Regione previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell'accertamento del regolare funzionamento.

Art. 4 *Ricognizione delle opere e dei beni.*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
 - a) l'inventario delle opere definite all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#) e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 79 del 1999](#) e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;
 - b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#), riconducibili alla disciplina di cui all'[articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933](#), distinguendo tra beni immobili e mobili;
 - c) una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
 - d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
 - e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni nonché quelli da realizzare in previsione nell'ultimo quinquennio; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 - f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
 - g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
 - h) il progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

- i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito.
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 7.
3. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente. In caso di rinuncia, tale rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.
4. Qualora sia rilevata la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.
5. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando l'azione risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.
6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al titolo II.
7. La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#).
8. Il concessionario uscente ha l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
9. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#), le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nella disponibilità e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, ivi compresi tutti gli adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena.
10. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l'incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
11. I beni diversi da quelli previsti all'[articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933](#), costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#) e dalla presente legge.
12. Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di centottanta giorni.

Art. 5 Derivazioni che interessano più Regioni.

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#), le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche

sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.

Art. 6 *Termini per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni.*

1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.

2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l'esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all'articolo 33.

TITOLO II

Assegnazione delle concessioni

Sezione I

Disposizioni comuni

Capo I

Disposizioni generali

Art. 7 *Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l'uso delle acque.*

1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, prima di procedere all'assegnazione della concessione la Regione accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano di gestione del rischio alluvioni e nel Piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto dell'emergenza idrica anche in coerenza con il [D.Lgs. n. 152 del 2006](#).

3. Qualora ai sensi del comma 1 la Regione accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento, in una delle forme ammesse dall'articolo 12, comma 1-bis, del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#), ovvero:

- a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli [articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici).

4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, la Regione può procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità.

Art. 8 Criterio di assegnazione della concessione.

1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione della concessione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale:

- a) qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui all'articolo 23;
- b) entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 33 posto a base di gara.

2. Al fine di garantire il confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, per il punteggio relativo all'offerta economica è stabilito un tetto di ponderazione massimo entro il limite del 20% di quello complessivo. Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento di cui al comma 1, nel bando è indicata la metodologia per individuare con un unico parametro numerico finale la proposta più vantaggiosa.

Art. 9 Durata della concessione.

1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale presentata e all'importo dell'investimento.

Capo II**Procedimento unico di assegnazione della concessione****Art. 10 Procedimento unico.**

1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'[articolo 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016](#) per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del [D.Lgs. n. 50 del 2016](#) si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#), alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al [decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#) (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), e all'articolo 6, comma 4-bis, della [legge 1° agosto 2002, n. 166](#) (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11 Fasi del procedimento unico.

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:

- a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'articolo 14;
- b) pubblicazione del bando per la selezione del concessionario nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- c) presentazione delle istanze;
- d) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate all'articolo 21;
- e) convocazione di una conferenza di servizi per la selezione della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalità indicate all'articolo 22;

- f) pubblicizzazione del progetto selezionato e consultazioni secondo le modalità indicate all'articolo 25;
- g) eventuali integrazioni secondo le modalità indicate all'articolo 26;
- h) convocazione di una conferenza di servizi per l'assegnazione e l'autorizzazione del progetto secondo le modalità indicate all'articolo 27;
- i) adozione del provvedimento unico di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 12 *Termini procedurali.*

1. Il procedimento unico di cui all'articolo 10 è avviato con l'approvazione del bando di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ed è concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. i), entro il termine di 18 mesi.
2. Con riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di concessione si applica l'articolo [79 del D.Lgs. n. 50 del 2016](#).

Art. 13 *Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza.*

1. Fino alla pubblicazione del bando per la selezione del concessionario tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte nel procedimento sono tenute a non comunicare a terzi o a rendere noti i relativi contenuti, nonché le informazioni la cui diffusione possa determinare il rischio di alterazioni della concorrenza.
2. Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Emilia-Romagna.

Art. 14 *Bando.*

1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
 - a) individuazione dell'oggetto e della durata della concessione in applicazione dell'articolo 9;
 - b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'[articolo 12, comma 1-bis, lettere a\), b\), c\) del D.Lgs. n. 79 del 1999](#);
 - c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;
 - d) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell'articolo 20;
 - e) specificazione del criterio di assegnazione della concessione ai sensi dell'articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
 - f) indicazione del valore del canone di cui all'articolo 33 posto a base dell'offerta economica;
 - g) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'articolo 19;
 - h) descrizione delle attività da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
 - i) descrizione di eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
 - j) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 15;
 - k) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 16;
 - l) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
 - m) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell'articolo 18;
 - n) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
 - o) specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea;

- p) specificazione dei criteri di valutazione delle offerte in applicazione degli articoli 23 e 24 e ponderazione attribuita a ciascuno di essi, potendo prevedere per ciascun elemento di valutazione, ove necessario, sub-parametri e relativi sub-punteggi;
- q) descrizione delle garanzie richieste ai sensi dell'articolo 28;
- r) determinazione dell'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, di cui all'[articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d\), del D.Lgs. 79 del 1999](#) e all'articolo 3, comma 1, della presente legge;
- s) individuazione del prezzo base dei beni di cui all'articolo 4, comma 10, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#).

2. Costituiscono allegati del bando:

- a) l'inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità nella produzione di energia elettrica nonché la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali;
- b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.

3. Il bando di gara è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e ne è data altresì pubblicità nei siti web della Regione e dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 15 *Obblighi e limitazioni gestionali.*

1. Il bando di gara definisce specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali devono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell'ammissibilità, con particolare riguardo:

- a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, nonché le ulteriori prescrizioni che si renderanno necessarie per la sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
- b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, quali quello potabile e quello irriguo previsti dalla pianificazione in materia di acqua, e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche in coerenza con il [D.Lgs. n. 152 del 2006](#);
- c) agli obblighi riguardanti la messa a disposizione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
- d) al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 16 *Miglioramenti energetici.*

1. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da raggiungere mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera h\), del D.Lgs. 79 del 1999](#), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ammodernamento del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
- c) integrazione ove possibile delle infrastrutture con sistemi di accumulo idroelettrico, inclusi gli impianti di pompaggio, anche attraverso la valorizzazione dei bacini idrici esistenti.

Art. 17 *Miglioramento e risanamento ambientale.*

1. Il bando definisce, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano paesaggistico, gli obiettivi e i livelli minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) alla gestione dei livelli di invaso e alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e di derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi lacuali e fluviali di valle;
- b) alla mitigazione delle alterazioni all'ecosistema, alla biodiversità e al paesaggio interessati o impattati dalla gestione e dalle opere a servizio degli impianti afferenti alla concessione.

Art. 18 *Misure di compensazione ambientale e territoriale.*

1. Il bando di gara deve richiedere misure di compensazione ambientale e territoriale, le quali ai sensi dell'[articolo 12, comma 1-ter, lettera l\), del D.Lgs. 79 del 1999](#), non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure, in particolare, devono riguardare:

- a) l'attuazione di interventi a favore dell'ecosistema e delle caratteristiche idromorfologiche del bacino idrografico interessato, nonché a favore della tutela dell'ambiente e dei siti naturali; tali interventi possono essere quelli ricompresi tra le misure di cui ai piani e programmi di settore;
- b) la disponibilità di quantitativi di risorsa idrica concessa da destinarsi ai fini ambientali o per le esigenze del territorio di valle quali l'uso potabile o irriguo nel rispetto della disciplina in materia di deflusso ecologico;
- c) il riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;
- d) il risparmio e l'efficienza energetica;
- e) la valorizzazione turistica e infrastrutturale e dei servizi dei territori interessati dalla derivazione.

Art. 19 *Requisiti di ammissione.*

1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l'assegnazione della concessione sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:

- a) requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'[articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016](#);
- b) adeguata capacità organizzativa e tecnica, dimostrabile con la gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
- c) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, dimostrabile con la possibilità, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'articolo 4, comma 11, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo, e con la produzione di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando.

2. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento qualora alla scadenza o cessazione della concessione risultino a suo carico inadempienze nell'esercizio della stessa. Con particolare riferimento alla gestione dei beni, costituisce inadempienza la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti, nonché il mancato rispetto degli adempimenti previsti all'articolo 36. Ai fini della valutazione di cui al presente comma sono presi a riferimento le contestazioni dell'amministrazione competente alla vigilanza riportate negli appositi verbali e il Programma di lavori di cui all'articolo 36.

3. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione relativi alla capacità finanziaria, organizzativa e tecnica pertinenti, adeguati e proporzionati rispetto all'oggetto e alle caratteristiche della concessione.

Art. 20 *Contenuti dell'istanza.*

1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), con le informazioni e dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;
 - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui all'articolo 19, lettere b) e c);
 - c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;
 - d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica;
 - e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell'istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall'[articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016](#).

Art. 21 *Verifica di ammissibilità e di completezza documentale.*

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l'autorità competente verifica l'ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all'integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell'istanza di cui lettere c) e d) del comma 1, dell'articolo 20, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento.
3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l'autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#) alla quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e completezza.

Art. 22 *Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali.*

1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la [legge n. 241 del 1990](#), un rappresentante della Regione, un rappresentante delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#) (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione è obbligatoria per lo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e a tale fine ciascuna Amministrazione individua il proprio rappresentante unico unitamente a uno o più sostituti in caso di impedimenti sopravvenuti.
2. La Conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 23 e 24 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato.
3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, considerando la media dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella Conferenza, che a questi fini opera come collegio perfetto.
4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.

Art. 23 *Criteri e modalità di valutazione dell'offerta tecnica.*

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l'offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:

- a) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- b) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'[articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 507 del 1994](#);
- c) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
- d) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- e) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
- f) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- g) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui all'articolo 16 fissati nel bando di gara, con riferimento all'aumento dell'energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- h) l'uso plurimo delle acque, affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini potabili e irrigui e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il [D.Lgs. n. 152 del 2006](#);
- i) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ivi compresa la messa in disponibilità di beni ancorché non rientranti tra quelli previsti all'[articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933](#) ma comunque finalizzati alla valorizzazione territoriale, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 18;
- j) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- k) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- l) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
- m) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;

n) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e di qualità, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.

Art. 24 *Valutazione dell'offerta economica.*

1. La valutazione dell'entità dell'offerta economica è rapportata all'incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato si impegna a sostenere. L'offerta si riferisce alla componente fissa di cui all'articolo 33, salvo sia diversamente previsto dal bando.
2. L'apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche.

Art. 25 *Pubblicizzazione e consultazioni.*

1. L'amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 22, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera v\)](#), del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#) può presentare osservazioni al progetto selezionato.

Art. 26 *Integrazioni.*

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.
2. A seguito della fase di consultazione di cui all'articolo 25, le eventuali osservazioni sono prese in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell'articolo 27 ma non possono dare luogo a richieste di integrazione della stessa per gli aspetti che sono stati oggetto di considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell'articolo 22.
3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l'autorità competente può indire, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'[articolo 14, comma 1](#), della [legge n. 241 del 1990](#) per la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.

Art. 27 *Conferenza di servizi.*

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'[articolo 14-ter](#) della [legge n. 241 del 1990](#).
2. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 210 giorni.

Art. 28 *Garanzie.*

1. Ai fini dell'assegnazione l'assegnatario deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 33 a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della

concessione e deve essere svincolata, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o, in caso di inadempimenti.

2. L'assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.

Art. 29 *Provvedimento unico di concessione.*

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo [12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) (Attuazione della [direttiva 2001/77/CE](#) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione tenuto conto della facoltà di incremento prevista all'articolo 9.

3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.

4. In caso di archiviazione dell'istanza o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l'amministrazione competente procede secondo quanto previsto all'articolo 25 alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatto salvo l'emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.

5. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.

Sezione II

Disposizioni specifiche

Art. 30 *Assegnazione della concessione ad operatore economico.*

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell'[art. 12, comma 1-bis, lettera a\), del D.Lgs. n. 79 del 1999](#), rientrano nella definizione di operatore economico i soggetti elencati all'[articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016](#).

2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara. È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento delle capacità di altri soggetti.

Art. 31 *Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato.*

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'[articolo 12, comma 1-bis, lettera b\) del D.Lgs. n. 79 del 1999](#), il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I in quanto compatibili.

2. L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:

- a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche

tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.

3. L'affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del [D.Lgs. n. 175 del 2016](#).

Art. 32 *Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato.*

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell'[articolo 12, comma 1-bis, lettera c\), del D.Lgs. n. 79 del 1999](#) si applicano gli [articoli 179 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016](#), come previsto dal medesimo articolo del [D.Lgs. n. 79 del 1999](#). Si applicano le disposizioni di cui alla sezione I in quanto compatibili.

TITOLO III

Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario

Art. 33 *Canoni di concessione.*

1. A decorrere dall'anno 2021 i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'[articolo 12, comma, 1-septies, del D.Lgs. n. 79 del 1999](#), in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario è aggiornato annualmente proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia.

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.

5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta a consuntivo per il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

7. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Qualora l'impianto non sia oggetto di incentivazione il concessionario deve comunicare alla Regione l'energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a 30,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di

concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all'articolo 34, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 34 *Fornitura gratuita di energia elettrica.*

1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

TITOLO IV

Sanzioni amministrative

Art. 35 *Sanzioni amministrative.*

1. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all'articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 per ogni semestre di ritardo ai sensi della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dall'articolo 4.

2. La mancata presentazione del Programma di lavori di cui all'articolo 36 o l'inadeguatezza dello stesso, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 ai sensi della [legge regionale n. 21 del 1984](#).

3. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo [13 della legge regionale n. 21 del 1984](#) per le sanzioni amministrative della presente legge.

4. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.

TITOLO V

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Art. 36 *Disposizioni transitorie.*

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo [1, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994](#), trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:

- a) l'elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le opere in stato di regolare funzionamento;
- b) l'elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all'articolo [114 del D.Lgs. n. 152 del 2006](#);

c) l'elenco degli interventi necessari ai fini della sicurezza disposti dall'amministrazione competente a vigilare sulla stessa.

Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi.

2. Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d'atto in relazione alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce inadempimento ai sensi dell'articolo 19.

4. A partire dal 2021 dovrà essere predisposto uno specifico Programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento relativamente a quelle di competenza regionale. Di tali visite dovrà essere redatto apposito rapporto.

5. Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione prevista al comma 2 dell'articolo 35.

Art. 37 *Norma finanziaria.*

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Art. 38 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:

- a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
- b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 39 *Disposizioni finali.*

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica trovano applicazione anche per i procedimenti di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo [12 del D.Lgs. n. 79 del 1999](#).

2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 3, sono riunite in un'unica concessione entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle concessioni di acqua pubblica con costruzione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in quanto compatibili.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di demanio idrico.

Art. 40 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 [u](#).

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 ottobre 2020, n. 44, S.O. 30 ottobre 2020, n. 4.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* (Attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

2. La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi, l'uso l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore,

secondo quanto disposto dall'*articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 79/1999*.

3. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 3 *Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque.*

1. La Regione, prima della indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza ad uso potabile è necessario avvalersi dell'opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall'autorità concedente al fine di garantirne il regolare esercizio.

2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, anche contestualmente per più concessioni, in particolare:

a) in funzione del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla *direttiva comunitaria 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente;

b) in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;

c) nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale;

d) tenendo conto delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;

e) in base a valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico.

3. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

4. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla deliberazione di cui al comma 3.

CAPO II

Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure

Art. 4 *Assegnazione delle concessioni.*

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblicoprivata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 5 *Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica.*

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'articolo 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.

2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante della medesima.

CAPO III

Rapporto di fine concessione

Art. 6 *Rapporto di fine concessione.*

1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.

2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

3. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità dei dati contenuti nel rapporto di fine concessione, assegna al concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.

4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nei termini indicati nella richiesta di cui al comma 1, nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi, o incaricare un perito per lo svolgimento di tali operazioni, con costi, in entrambi i casi, a carico del concessionario uscente.

5. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione, nel termine assegnato ai sensi del comma 3, costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.

CAPO IV

Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 7 *Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione.*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risultano per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

CAPO V

Requisiti di ammissione

Art. 8 *Requisiti di ammissione.*

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'[articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'[articolo 80 del decreto legislativo 50/2016](#). I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9 *Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici.*

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'[articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 83 del decreto legislativo 50/2016](#), stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

CAPO VI

Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali

Art. 10 *Criteri di valutazione e aggiudicazione.*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:

a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 14;

b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 15;

c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 16;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.

Art. 11 *Valutazione delle proposte progettuali.*

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

CAPO VII

Durata della concessione

Art. 12 *Durata della concessione.*

1. La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15.

2. La durata di cui al comma 1 può essere incrementata fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento previsto.

CAPO VIII

Obblighi e limitazioni gestionali

Art. 13 *Obblighi e limitazioni gestionali.*

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di

laminazione delle piene, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

b) agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica e in relazione a quanto eventualmente riportato nei disciplinari di concessione;

c) al recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

d) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

e) agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi.

CAPO IX

Miglioramenti energetici, ambientali e misure di compensazione

Art. 14 *Miglioramenti energetici.*

1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di revamping del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di repowering, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;

c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.

Art. 15 *Miglioramento e risanamento ambientale.*

1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (deflusso minimo vitale, hydropeaking);
- c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;
- d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

2. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Art. 16 *Misure di compensazione ambientale e territoriale.*

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara, in coerenza con la vigente pianificazione, con particolare attenzione:

- a) al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e di aumento della biodiversità a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
- b) al riassetto territoriale e al paesaggio;
- c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
- d) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche, approvati dalla Giunta regionale.

CAPO X

Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775/1933

Art. 17 *Opere bagnate.*

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'[articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933](#), passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 79/1999](#). Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento.
2. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 26 del regio decreto 1775/1933](#).
3. Il bando di gara indica il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
4. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui al comma 1, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.

Art. 18 *Modalità di utilizzo delle opere asciutte.*

1. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'[articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933](#) in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera n\), del decreto legislativo 79/1999](#).
2. I beni di cui all'[articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933](#) possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo le modalità di cui all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera n\), del decreto legislativo 79/1999](#).
3. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

CAPO XI

Clausole sociali

Art. 19 *Clausole sociali.*

1. I bandi di gara devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

CAPO XII

Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali

Art. 20 *Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali.*

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione d'acqua in concessione.

3. Le derivazioni d'interesse di più Stati restano disciplinate dai relativi accordi internazionali.

CAPO XIII

Modifiche a leggi regionali

Art. 21 *Inserimento dell'articolo 14-ter nella [legge regionale 20/2002](#).*

1. Dopo l'articolo [14-bis](#) della [legge regionale 5 agosto 2002, n. 20](#) (Legge finanziaria per l'anno 2002), è inserito il seguente: "Art. 14-ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento,

versamento, introito, controllo e riscossione del canone.

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica."

Art. 22 *Modifiche alla [legge regionale 44/2000](#).*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'[articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) (Disposizioni normative per l'attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)"), è inserita la seguente:

"g-bis) assegnazione, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all'[articolo 12 del D.Lgs. 79/1999](#), in esito all'istruttoria della Città metropolitana o della provincia competente;"

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'[articolo 56 della legge regionale 44/2000](#) le parole "lettere f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere f), g) e g-bis)".

CAPO XIV

Norme transitorie e finali

Art. 23 *Disposizioni transitorie.*

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e seguenti.

Art. 24 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25 *Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 47 dello Statuto](#) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. Veneto 3 luglio 2020, n. 27 [\(1\)](#).

Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 7 luglio 2020, n. 100.

Art. 1 *Fornitura gratuita dell'energia elettrica.*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'[articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#) "Attuazione della [direttiva 96/92/CE](#) recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, da parte dei seguenti soggetti:

- a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- b) operatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute;
- c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'anno 2021, a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.

3. I benefici acquisiti tramite la fornitura gratuita di energia, o la sua monetizzazione ai sensi dell'articolo 3, sono finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e almeno il 50 per cento degli stessi viene destinato ai territori provinciali interessati dalle derivazioni.

4. Nel caso di impianti di produzione idroelettrica concessi quali usi compatibili di derivazioni a fini irrigui il cui titolare è un consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 Kw di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera a\), del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." è riferita ad ogni singolo impianto.

Art. 2 *Provvedimenti attuativi.*

1. La Giunta regionale annualmente, entro il 30 aprile, definisce:

- a) l'ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente obbligato, ai sensi dell'articolo 1, a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;
- b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima del 50 per cento di cui all'articolo 1, comma 3, graduabile, sino al 100 per cento, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, nonché alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi;
- c) le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ove non venga destinata integralmente l'energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni ai sensi della lettera b);

- d) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
 - e) nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell'energia gratuita;
 - f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia fornita gratuitamente, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione ai sensi dell'articolo 3, nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la Città metropolitana interessate; nell'individuazione delle tipologie di servizi pubblici è riconosciuta priorità ai servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, anche in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Risoluzione ONU del 25 settembre 2015;
 - g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;
 - h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.
2. La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, può demandare alle province o alla Città metropolitana interessate l'individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti di cui al comma 1, lettera f).
3. L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le stesse e i soggetti di cui all'articolo 1. Le convenzioni stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell'energia fornita, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, e la quantità della stessa espressa in kWh/anno. La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 3 Monetizzazione dell'energia elettrica da fornire gratuitamente.

1. In alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta regionale entro il 30 aprile, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali può prescindere, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire, definendo anche i contenuti di cui all'articolo 2, comma 1, e ferma restando la possibilità indicata dall'articolo 2, comma 2, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
2. In caso di monetizzazione dell'energia da fornire, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo, stimato con riferimento all'anno precedente e salvo conguaglio l'anno successivo pari al controvalore in euro dell'energia da fornire gratuitamente [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione a scopo idroelettrico su base oraria, secondo la seguente formula: $Ce = [Vanno/Eanno] * Eforitura$.
3. Nella formula di cui al comma 2:
- a) Ce = controvalore dell'energia da fornire gratuitamente [euro];

- b) * = per, inteso come segno moltiplicatore;
- c) Vanno = valore dell'energia oraria immessa in rete [euro] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [euro/kWh];
- d) Eanno = sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno];
- e) Efornitura = quantità di energia da fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno].

4. La Giunta regionale, ove proceda ai sensi del comma 1:

- a) entro il 30 novembre di ogni anno, eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 2, ai beneficiari dalla stessa individuati nell'ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) qualora abbia dato applicazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate, gli importi spettanti, affinché le stesse li eroghino, entro lo stesso termine di cui alla lettera a), ai beneficiari individuati.

Art. 4 *Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.*

1. Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'[articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933](#) e dell'[articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999](#), a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.
2. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all'assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.
3. Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico.
4. Per l'anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Art. 5 *Clausola valutativa.*

1. Ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:
 - a) l'entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;
 - b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;
 - c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;
 - d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l'attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificate in euro 40.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 sono allocate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie" - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri connessi al riversamento alle province previsto dall'[articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo n. 79 del 1999](#) del 60 per cento del canone aggiuntivo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, e agli altri oneri correnti derivanti dalla presente legge quantificati in euro 20.000 per l'esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata di pari importo con le nuove entrate di cui al comma 1.

3. Le entrate relative all'eventuale monetizzazione dell'energia ai sensi dell'articolo 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie" - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" e i relativi oneri sono allocati alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. Lombardia 8 aprile 2020 n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 aprile 2020, n. 15, Supplemento.

TITOLO I**Disposizioni di carattere generale****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'[articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#) (Attuazione della [direttiva 96/92/CE](#) recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'[articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#) (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'[articolo 6, comma 2, lettera a\), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), scadute o in scadenza ovvero al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia;

b) la determinazione del canone di cui all'[articolo 12](#), comma 1-quinquies, del [D.Lgs. 79/1999](#).

2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 2 *Regime delle opere e dei beni.*

1. Alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo

idroelettrico, le opere definite all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#) passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

2. Le opere di cui al comma 1 appartengono al patrimonio della Regione ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999](#) e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.

3. La proprietà delle opere di cui al comma 1, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi. Sulle medesime opere possono essere costituiti, a favore dei terzi assegnatari delle concessioni a termini della presente legge, diritti di godimento diversi dalla proprietà, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso e la perdurante validità della concessione. Su tali opere possono, inoltre, essere costituiti diritti reali a beneficio di enti strumentali della Regione o di società da essa partecipate direttamente o indirettamente. Esse possono essere, altresì, conferite agli stessi soggetti, ferma restando la loro inalienabilità se ed in quanto destinate alla produzione di energia idroelettrica.

4. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all'[articolo 26 del r.d. 1775/1933](#). La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza, resta a carico del concessionario uscente fino al termine di cui all'articolo 3, comma 12.

5. Ai fini dell'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso ciò fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933](#), con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera n\), del D.Lgs. 79/1999](#). La Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali per la valutazione del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da

tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

6. I beni di cui al comma 5 possono essere acquisiti dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'applicazione del termine triennale di avviso preventivo di cui all'[articolo 25, comma 3, del r.d. 1775/1933](#) si assume, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, che tale preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 dicembre 2023 di cui all'[articolo 12, comma 1-sexies, del D.Lgs. 79/1999](#).

7. Le opere di cui al comma 2 sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 3 *Ricognizione delle opere e dei beni.*

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:

a) l'inventario delle opere definite all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#) e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999](#) e dell'articolo 2, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#), riconducibili alla disciplina di cui all'[articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933](#), distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario,

il tutto firmato da tecnici abilitati; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'[articolo 26 del r.d. 1775/1933](#) e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;

h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;

j) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera n\), del D.Lgs. 79/1999](#), reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni; in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.

2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.
3. Per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla stessa data. Per tali concessioni, la scadenza di cui al comma 1, lettera c), si intende riferita alla data del 31 dicembre 2023.
4. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente.
5. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla stessa Regione.
6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all'[articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dal presente articolo.
7. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
8. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#). Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica amministrativa da parte degli uffici

regionali, previa effettuazione delle verifiche di cui al precedente periodo.

9. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

10. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#), le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

11. I beni diversi da quelli di cui all'[articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933](#), costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera n), del [D.Lgs. 79/1999](#) e dalla presente legge.

12. Contestualmente all'aggiudicazione della concessione, la Regione definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.

13. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 disciplina i limiti e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 *Competenza.*

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera p), del [D.Lgs. 79/1999](#), le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese con la Regione o Provincia Autonoma confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

3. Ferme restando le funzioni attribuite alla Regione dall'*articolo 12 del D.Lgs. 79/1999*, è fatta salva l'applicazione della disciplina prevista agli articoli 5, comma 4, lettera b), e 9, commi 1 e 6, primo periodo, della *legge regionale 8 luglio 2015, n. 19* (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

Art. 5 *Durata delle concessioni.*

1. L'amministrazione competente assegna le concessioni per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine massimo fino a dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 3.

TITOLO II

Operazioni preliminari e avvio delle procedure

Art. 6 *Valutazioni preliminari.*

1. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel Programma energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle

procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati.

Art. 7 *Modalità di assegnazione delle concessioni.*

1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

2. Le concessioni possono essere assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 12, secondo le seguenti modalità:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli [articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici).

3. In via ordinaria, la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b) o anche c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 11, comma 2.

Art. 8 *Società a capitale misto pubblico privato.*

1. Per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione, la Giunta regionale è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato, alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società, un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 20, disponibile al bilancio regionale, nonché i beni di cui all'[articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933](#), nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà prevista

all'articolo 2, comma 6. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società a capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società di cui al precedente periodo mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, la Giunta regionale, in particolare:

- a) individua la forma societaria;
- b) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;
- c) approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali;
- d) individua gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società.

3. L'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società di cui al presente articolo avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

4. L'assegnazione della concessione alle società miste di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata:

a) all'acquisizione, da parte del socio selezionato, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al limite indicato in sede di indizione della gara;

b) all'assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

5. Le società di cui al comma 1 non possono partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

6. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), nonché le particolari disposizioni previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1.

7. Il socio selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

Art. 9 *Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione.*

1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed esercite, ai sensi

dell'[articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla data di entrata in vigore della presente legge, sono avviate entro due anni da tale data, ai sensi dell'[articolo 12, comma 1-quater, del D.Lgs. 79/1999](#).

2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

TITOLO III

Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione

Art. 10 *Procedure di assegnazione.*

1. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 9, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'[articolo 12, comma 1-ter, lettera m\)](#), del [D.Lgs. 79/1999](#); il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).

2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:

a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione e, ove previsto, delle successive lettere di invito, aventi ad oggetto, nelle forme e nei termini ivi previsti, la presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico finanziaria prescritta; in questa fase sono effettuate, in particolare, le valutazioni preliminari sulla ammissibilità delle istanze presentate, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;

b) procedimento unico di valutazione e selezione delle istanze e della relativa documentazione tecnico-progettuale, presentate in esito alla fase di cui alla lettera a), che comprende le seguenti attività:

b1) istruttoria e valutazione delle proposte progettuali presentate ai fini della loro selezione e individuazione della proposta progettuale su cui effettuare le successive attività;

b2) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati,

autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale e conseguente adeguamento della proposta progettuale selezionata in esito all'attività b1);

b3) aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto in esito alle attività di cui alla lettera b2) e assegnazione della concessione.

3. L'attività tecnico-amministrativa di cui al comma 2, lettera b2), si svolge tramite conferenza di servizi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo), alla quale partecipano, ai sensi dell'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera m), del [D.Lgs. 79/1999](#), tutte le amministrazioni centrali o locali, gli enti e i soggetti ai quali, a termini di legge, compete assumere un atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, comprese le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La durata dell'attività di cui al presente comma non può superare i trecentosessantacinque giorni dal relativo avvio.

4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli [articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 50/2016](#).

5. L'assegnazione tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale. Alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 2, lettera b), l'assegnatario ha titolo ad esercitare l'impianto e a realizzare gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

6. Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999](#).

Art. 11 *Indizione della procedura.*

1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 13.
2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:
 - a) una singola concessione preesistente;
 - b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.
3. Ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando.

Art. 12 *Requisiti di ammissione.*

1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del [D.Lgs. 50/2016](#).
2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 13 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché per i beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. L'istanza deve essere accompagnata, altresì, da idonee

garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 21.

4. La Giunta regionale definisce ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.

6. Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.

7. È vietato partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

8. Non è consentito partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 13 *Contenuti del bando.*

1. Il bando, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3:

a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;

b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3;

c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;

d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;

f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 15;

g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 16;

h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;

i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 18;

j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

k) specifica, ai sensi dell'articolo 12, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;

l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 20;

m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;

n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'[articolo 12](#), commi 1 e 1-ter, lettera d), del [D.Lgs. 79/1999](#) e all'articolo 12, comma 3, della presente legge;

o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera n), del [D.Lgs. 79/1999](#);

p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;

q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;

r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;

s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1;

t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

Art. 14 *Criteri di valutazione per l'assegnazione.*

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 20, posto a base di gara;

b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 16, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e 18;

d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

d1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

d2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

d3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 19, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo

dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;

g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'[articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#) (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#);

h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 20.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.

4. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

TITOLO IV

Obblighi, limitazioni gestionali, miglioramenti ambientali ed energetici, misure di compensazione e di promozione della stabilità occupazionale

Art. 15 *Obblighi e limitazioni gestionali.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'[articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 152/2006](#);

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 16 *Miglioramenti energetici.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica,

secondo quanto previsto all'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera h), del [D.Lgs. 79/1999](#).

2. Il bando di gara tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 17 *Miglioramento e risanamento ambientale.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ovvero dalla pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.

Art. 18 *Misure di compensazione ambientale e territoriale.*

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'[articolo 12](#), comma 1-ter, lettera l), del [D.Lgs. 79/1999](#), non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sentiti i comuni interessati, con particolare riferimento:

- a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
- b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
- c) al risparmio e all'efficienza energetica;
- d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.

Art. 19 *Clausole sociali.*

1. Per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'[articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 26](#) (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali).

TITOLO V

Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario

Art. 20 *Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche.*

1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'[articolo 12](#), comma 1-quinquies, del [D.Lgs. 79/1999](#), come modificato dall'[articolo 11-quater del decreto-legge 135/2018](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12/2019](#), i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea ai sensi dell'[articolo 53-bis della L.R. 26/2003](#), nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'[articolo 12](#), comma, 1-septies, del [D.Lgs. 79/1999](#), in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora

dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione ai sensi dell'[articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23](#) (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'[art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020), e il corrispondente prezzo zonale orario. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la deliberazione di cui al precedente periodo la Giunta regionale definisce, altresì, la modalità di scorporo dell'energia fornita gratuitamente, ai sensi dell'[articolo 31 della L.R. 23/2019](#), dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.

4. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

8. Per le grandi derivazioni idroelettriche regolate da accordi internazionali, le cui officine di produzione elettrica sono situate al di fuori del territorio nazionale, l'applicazione della componente variabile del canone di cui al comma 3 è subordinata alla definizione di specifici accordi tra gli Stati interessati.

9. La Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di

dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può definire le modalità di utilizzo dei dati di energia prodotta ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone nei casi in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari.

10. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008), la Giunta regionale assegna, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno l'80 per cento del canone introitato nell'anno precedente per effetto della presente legge. L'assegnazione in una percentuale superiore all'80 per cento, eventualmente deliberata dalla Giunta regionale, trova applicazione nell'esercizio finanziario regionale successivo a quello in corso alla data di approvazione della stessa deliberazione. Le somme assegnate alle province e alla Città metropolitana di Milano possono essere utilizzate da tali enti entro il limite di euro 500.000,00 anche per spese correnti; l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite e fino a concorrenza delle somme complessivamente da assegnare è destinata a investimenti secondo un programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata.

11. Le somme per spese correnti e investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono finalizzate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori inclusi nel perimetro dei consorzi dei bacini imbriferi montani, ove esistenti, interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge.

12. Le disposizioni di cui all'*articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10* (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge.

13. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore all'1,5 per cento degli introiti, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuata ai sensi della presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché dei piani regionali in materia di energia e clima.

Art. 21 *Depositi cauzionali.*

1. L'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 20, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 20, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Il bando stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

TITOLO VI **Disposizioni finali**

Capo I

Norme transitorie e finali

Art. 22 *Decadenza della concessione.*

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'[articolo 55 del r.d. 1775/1933](#), all'[articolo 6, commi 10 e 11, della L.R. 10/2009](#) e all'[articolo 37 del Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2](#) (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'[articolo 52, comma 1, lettera c\) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#)); il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all'[articolo 80 del D.Lgs. 50/2016](#).

Art. 23 *Disposizioni transitorie finali.*

1. I concessionari ai quali è stata consentita, ai sensi dell'[articolo 53-bis della L.R. 26/2003](#), la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento

delle procedure di assegnazione, proseguono tale esercizio fino al termine definito dalla Regione in applicazione dell'articolo 3, comma 12.

2. Per le grandi derivazioni idroelettriche di cui al comma 1, sono confermate le modalità e le condizioni per la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti stabiliti, a carico del concessionario uscente, ai sensi dell'*articolo 53-bis della L.R. 26/2003*.

3. Fermo restando quanto previsto all'*articolo 10, comma 6, della L.R. 19/2015*, la Giunta regionale trasferisce alle province e alla Città metropolitana territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche il 60 per cento delle somme introitate ai sensi del comma 2 e di quanto previsto all'*articolo 12, comma 1-septies, del D.Lgs. 79/1999*.

4. I procedimenti amministrativi relativi a istanze di concessioni di nuove grandi derivazioni a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato la fase di pubblicazione concorrenziale di cui all'*articolo 7, comma 4, del r.d. 1775/1933*, sono conclusi dagli uffici competenti in base alle procedure previste dallo stesso r.d. e dalla relativa normativa regionale di riferimento.

5. Le modalità e le procedure per il rilascio di concessioni di nuove grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nonché di autorizzazioni di variazioni sostanziali alle concessioni esistenti, restano disciplinate dalla vigente normativa regionale, da adeguare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, della normativa statale di riferimento e dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

6. Il regolamento di cui agli articoli 3, comma 13, 6, comma 3, 8, comma 6, e 10, comma 1, è approvato dalla Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Giunta regionale determina la percentuale del ricavo di cui all'articolo 20, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al precedente periodo si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.

8. Con cadenza biennale dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.

9. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nella concessione, la corretta gestione e conduzione degli impianti delle condizioni e degli

obblighi posti in capo al concessionario, la Giunta regionale istituisce una commissione tecnica, integrata da tecnici indicati dagli enti territoriali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all'esercizio della concessione, che concorre alla predisposizione della relazione di cui al comma 8. La commissione, costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.

Capo II

Norma finanziaria

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, nonché gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, sono iscritti al titolo 3) "Entrate extratributarie" tipologia - 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo dei suddetti introiti.
2. Degli introiti di cui al comma 1, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuate ai sensi della presente legge, la quota di cui all'articolo 20, comma 13, è destinata con legge di approvazione annuale del bilancio alle missioni 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" e 17 "Energie e diversificazione da fonti energetiche" - programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale".
3. Quota degli introiti di cui al comma 1 è destinata, con legge di approvazione annuale del bilancio, alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titoli 1 e 2 del bilancio per il trasferimento, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, ai sensi dell'articolo 20, comma 10.
4. All'eventuale conferimento della propria quota di capitale alla o alle società di cui all'articolo 8, comma 1, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Delibera C.d.M. del 23 dicembre 2020 che impugna la L.R. Piemonte

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico. (29-10-2020)

Regione: Piemonte

Estremi: Legge n.26 del 29-10-2020

Bur: n. 44 del 30-10-2020

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del 23 dicembre 2020 che impugna la L.R. Piemonte

La legge regionale, che detta norme per l'assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, è censurabile con riferimento a numerose disposizioni che presentano aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi imposti dall'appartenenza all'unione europea e riconosce allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza, violando altresì lo stesso articolo 117, terzo comma della Costituzione, con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ed al coordinamento della finanza pubblica.

In particolare :

1. L'articolo 2, rubricato "Ambito di applicazione", al comma 4, precisa che "[l]e disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico".

Le "nuove" concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono espressamente escluse dalla disciplina concorrenziale che la legge regionale reca – in attuazione dell'articolo 12, del d.lgs. n. 79 del 1999 in merito a modalità e procedure di assegnazione da parte della Regione Piemonte (ente concedente). Tale esclusione è confermata da una serie di successive disposizioni della stessa legge regionale in esame. L'articolo 4, "Assegnazione delle concessioni", comma 1, nell'elencare le procedure di selezione ad evidenza pubblica cui la Regione può fare ricorso, prevede che esse si applichino ai soli casi di "scadenza" delle concessioni, "decadenza" o "rinuncia", non menzionando, dunque, l'ipotesi di "nuove" concessioni. L'articolo 7, "Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione", al comma 1, nel delegare la Giunta regionale a disciplinare, con regolamento, modalità e termini di svolgimento delle procedure e contenuti minimi dei bandi di gara – nonché prescrivendo che tale disciplina sia rispettosa dei superiori principi unionali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione – fa riferimento – mediante rinvio all'articolo 5, della stessa legge regionale – alle sole procedure da celebrarsi a seguito di "scadenza" di una concessione, "decadenza", "rinuncia" o "revoca".

In particolare, il citato articolo 5, "Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica", recita: "Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, [...] la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione" (comma 1).

Il rinvio all'articolo 5 di cui sopra, si ritrova, altresì – con il medesimo fine di restringere il campo di applicazione oggettivo – nel successivo articolo 9, "Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici", comma 1: "La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: [...]" (comma 1).

Da ultimo, con l'articolo 22, "Modifiche alla legge regionale 44/2000" si novellano alcuni articoli della legge regionale Piemonte 26 aprile 2000, n. 44, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". In particolare, i commi 1 e 2, dell'articolo in questione, intervengono, rispettivamente, sugli articoli 55, "Funzioni della Regione", e 56, "Funzioni delle Province", del capo IX "Tutela delle acque", della legge regionale Piemonte n. 44 del 2000, rimodulando le funzioni amministrative regionali e provinciali:

- all'articolo 55, comma 1, è aggiunta la lettera g-bis), la quale se, da un lato, integra le funzioni amministrative regionali, prevedendo l'"assegnazione [...] delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999", dall'altro lato, limita tale nuova funzione alla sola assegnazione "[...] nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia [...]";

- quale diretta conseguenza della modifica di cui al punto precedente, l'articolo 56, comma 1, lettera h) – che prevede, inter alia, in capo alle Province, la "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica [...]" – è modificata nel senso di precisare che è "[...] fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettera g-bis)".

Pertanto, la rimodulazione delle funzioni amministrative regionali e provinciali, operata dalla legge regionale individua nella Regione l'ente concedente delle sole concessioni "scadute", "decadute" o "rinunciate" – lasciando in capo alle Province le restanti "funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni" – costituisce ulteriore conferma di quanto fin qui rilevato in merito ai limiti del campo di applicazione oggettivo della legge in esame.

Dal quadro normativo descritto, discende, per poter adeguatamente inquadrare ed apprezzare la compatibilità costituzionale delle norme regionali in esame, occorre muovere, in primis, dall'esame del campo di applicazione oggettivo dell'articolo 12, del d.lgs. n. 79 del 1999 – di cui la legge regionale è espressamente, attuazione – per poi risalire alla derivazione euro-unitaria della disciplina concorrenziale ivi prevista.

L'articolo 12, rubricato "Concessioni idroelettriche", del d.lgs. n. 79 del 1999, riguarda la disciplina statale relativa all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Tuttavia, a fronte dell'intreccio di materie che caratterizza il settore in questione – quali, in particolare, la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva (rispettivamente articolo 117, comma 2, lettere e) e s), Costituzione) e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, di competenza concorrente Stato-Regioni (articolo 117, comma 3, Costituzione) – l'articolo de quo, da un lato, prevede una delega espressa alle Regioni perché, a loro volta, disciplinino, con legge, "le modalità e le procedure di assegnazione", dall'altro lato, prescrive che le leggi regionali di attuazione si muovano nel rispetto dell'"ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo". In particolare, la citata disposizione statale prevede :

"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento [...]. 1-bis. Le regioni [...] possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]. 1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano

con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
- b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica [...];
- f) i termini di durata delle nuove concessioni [...];
- h) i miglioramenti minimi in termini energetici [...];
- i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale [...];
- l) le misure di compensazione ambientale e territoriale [...];
- m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati [...];
- n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: [...]
- o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali [...];
- p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni [...].

Quanto alle fattispecie concessorie che devono essere oggetto della disciplina demandata alle leggi regionali, le disposizioni su riportate sono univoche nel non fare distinzioni tra “nuove” concessioni e concessioni “scadute”, “decadute” o “rinunciate”: pertanto, le modalità e le procedure di assegnazione ad evidenza pubblica che le leggi regionali di attuazione sono delegate a disciplinare nel rispetto dell’articolo 12 di cui sopra, devono riguardare sia il caso di assegnazione di “nuove” concessioni, sia il caso di ri-assegnazione di concessioni “scadute”, “decadute” o “rinunciate”.

Ciò posto, i sopra citati articoli della legge regionale in esame, nella misura in cui escludono dalla propria applicazione le “nuove” concessioni, violano l’articolo 12, del d.lgs. n. 79 del 1999 – di cui la legge regionale è attuazione – nella parte in cui quest’ultimo, nel delegare le Regioni a disciplinare, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione, non ammette la suddetta esclusione. Deve considerarsi la derivazione euro-unitaria della disciplina concorrenziale prevista dal vigente articolo 12, del d.lgs. n. 79 del 1999, frutto della novella ad opera dell’articolo 11-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12 – il quale è intervenuto, precipuamente, “[a] fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche [...]”. Segnatamente, il suddetto articolo 12, così come da ultimo novellato, è volto a recepire, nello specifico settore dell’assegnazione delle concessioni idroelettriche, la direttiva 2006/123, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (di seguito anche “Direttiva servizi”). Più in particolare, l’intervento ad opera del citato articolo 11-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, si è reso necessario per superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2026, avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e avente ad oggetto l’incompatibilità della disciplina sull’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico con quanto disposto dalla Direttiva servizi: procedura di infrazione, tra

l'altro, ancora pendente, in attesa che l'articolato quadro di recepimento previsto dal legislatore nazionale si completi con l'adozione delle singole leggi regionali, che si prestano, dunque, ad essere, esse stesse, strumenti di attuazione della Direttiva servizi.

Il campo di applicazione oggettivo della Direttiva servizi riguarda, inter alia, i "regimi di autorizzazione", intesi come "[...] qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio" (articolo 4, n. 6).

In altri termini, la Direttiva servizi si applica a tutte quelle "[...] [...], qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica" (Corte di giustizia, sentenza 14 luglio 2016, nella causa C-458/14, Promoimpresa, relativa al caso italiano delle concessioni demaniali marittime, punto 41).

In particolare, trattandosi di provvedimenti abilitativi allo sfruttamento economico di un bene pubblico "scarso" – quale i corsi d'acqua – ed essendo, dunque, limitato il numero di "autorizzazioni" disponibili, le concessioni de quibus sono direttamente interessate dall'applicazione dell'articolo 12, della Direttiva servizi, rubricato "Selezione tra diversi candidati", il quale dispone che:

"Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adequata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (paragrafo 1).

Le disposizioni della Direttiva servizi su riportate e, segnatamente, l'articolo 12, non lascia spazio ad interpretazioni nel senso di ammettere la facoltà degli Stati membri di prevedere un campo di applicazione oggettivo ristretto alle sole "autorizzazioni" già esistenti, emerge, anzi, chiaramente che l'esclusione delle "nuove" concessioni, prevista dalla legge regionale in esame, non trova alcun positivo riscontro neanche nella disciplina unionale di riferimento, considerato non solo il dato testuale del citato articolo 12, ma anche l'obiettivo di apertura al mercato che lo stesso si prefigge e nella cui ottica non può non iscriversi, in tutta evidenza, anche l'estensione del campo di applicazione oggettivo alle procedure di rilascio delle "nuove autorizzazioni" che dovessero rendersi disponibili.

Pertanto, l'esclusione delle "nuove" concessioni dal campo di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle norme regionali in esame integra la violazione dell'articolo 12, della direttiva 2006/123, quale parametro interposto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, quest'ultimo, vincola la potestà legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale.

Da ultimo, per ancora meglio precisare il campo di applicazione oggettivo della Direttiva servizi e, dunque, meglio misurare la censura di incostituzionalità della legge regionale de qua, preme ricordare che l'articolo 12, della direttiva, è ricompreso nel capo III "Libertà di stabilimento dei prestatori", il quale è applicabile anche a situazioni cosiddette "puramente interne", ossia che non presentano alcuna rilevanza transfrontaliera. Si richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia: "[...] l'interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva [...]. La constatazione secondo la quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano anche in situazioni puramente interne è inoltre confermata dall'esame dei lavori preparatori di tale direttiva. Emerge infatti da detti lavori che le proposte di emendamento, depositate durante le discussioni dinanzi al Parlamento europeo e intese a far sì che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva fosse riformulato in modo da limitare il suo ambito di applicazione alle sole situazioni di tipo transfrontaliero, non sono state accettate [...]. Alla luce delle

suesposte considerazioni, [...] le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro" (Corte di giustizia, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e 31/16, Visser).

Di conseguenza, le procedure di assegnazione delle concessioni de quibus, che la legge regionale in esame è delegata a disciplinare sia in attuazione dell'articolo 12, del d.lgs. n. 79 del 1999, sia, come visto, in conformità all'articolo 12, della suddetta direttiva, devono riguardare anche le eventuali "nuove" concessioni di interesse esclusivamente regionale.

Per le suesposte ragioni, gli articoli 2, comma 4, 4, comma 1, 7, comma 1, 9, comma 1, e 22, della legge regionale in esame, nella misura in cui escludono le "nuove" concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico dal campo di applicazione della legge medesima – attuativa dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che recepisce, nello specifico settore considerato, la direttiva 2006/123, del 12 dicembre 2006 – integrano la violazione dell'articolo 12, della predetta direttiva, quale parametro interposto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, quest'ultimo, vincola la potestà legislativa regionale al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento unionale. La suddetta violazione determina, peraltro, anche la violazione dell'articolo 12 del predetto decreto legislativo, da considerarsi – nella misura in cui esso, includendo nel campo di applicazione oggettivo delle procedure di assegnazione anche le "nuove" concessioni de quibus, si impone come disposizione di accesso al mercato – espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, dunque, parametro interposto dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. L'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (innovando l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) ha inciso sensibilmente sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche (di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e conferendo alle regioni e alle province autonome, già titolari della funzione amministrativa di rilascio dei relativi titoli d'uso, la potestà di legiferare sulle modalità e sulle procedure di assegnazione delle medesime concessioni, seppure nel rispetto di principi e parametri indicati dalla legge statale.

Ciò premesso, si rileva che la legge regionale in esame delinea le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico a seguito di scadenza, decadenza, rinuncia e revoca, rinviando la disciplina di aspetti essenziali a norme future di rango inferiore alla legge ordinaria regionale (ossia a regolamenti e delibere di Giunta, bandi di gara e protocolli d'intesa), senza esaustivamente indicare i criteri guida della successiva potestà regolamentare dell'organo regionale Giunta, quale organo esecutivo e non deliberativo. Tale meccanismo di rinvio evidenzia l'insufficiente delimitazione della discrezionalità amministrativa dell'organo esecutivo con ciò palesando il rischio della violazione del principio di libera e paritaria concorrenza, costituzionalmente tutelato dall'articolo 41. In particolare:

- a) l'articolo 7 affida alla Giunta regionale la disciplina, con regolamento, delle modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nonché dei contenuti minimi del bando di gara, senza determinare indirizzi o fornire indicazioni idonei a delineare il perimetro entro cui l'organo esecutivo debba intervenire in senso regolamentare;
- b) l'articolo 9, dopo avere elencato i requisiti minimi che i soggetti partecipanti alle procedure di assegnazione delle concessioni devono possedere (riproducendo pedissequamente quanto già previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto legislativo n. 79 del 1999), rinvia al regolamento di Giunta regionale di cui all'articolo 7 per la definizione dei requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità

professionale specifici di partecipazione, in assenza di una predeterminazione dei criteri e dei limiti di tale facoltà;

c) l'articolo 11 rimette a un regolamento della Giunta regionale la disciplina delle modalità e dei tempi di svolgimento del procedimento unico di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate, mentre la legge statale dispone che la Regione disciplini con legge le modalità secondo cui la stessa, in qualità di amministrazione procedente, è chiamata a valutare i progetti proposti all'esito delle procedure di assegnazione;

d) l'articolo 13 consente che nel bando per l'assegnazione delle concessioni siano previsti specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, senza indicare principi ed indirizzi da seguire;

e) l'articolo 14 "Miglioramenti energetici", l'articolo 15 "Miglioramento e risanamento ambientale", l'articolo 16 "Misure di compensazione ambientale e territoriale" e l'articolo 19 "Clausole sociali" demandano al bando di gara la disciplina di precisi aspetti affidati, invece, dalla legge statale alla legislazione regionale;

f) l'articolo 20 rimette la definizione delle procedure di assegnazione delle concessioni che interessano il territorio di due o più regioni ad appositi protocolli d'intesa stipulati tra le regioni interessate ed approvati dalla Giunta regionale, in assenza di alcuna indicazione circa le specifiche modalità procedurali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni tra le regioni interessate, come richiesto invece dalla norma statale;

g) l'articolo 23 rinvia a deliberazione di Giunta regionale l'individuazione delle ulteriori modalità e condizioni di esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti afferenti concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 che proseguono oltre la scadenza e sino al completamento delle procedure di assegnazione.

Come sopra evidenziato, l'articolo 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999 stabilisce che nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le regioni disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale è deferito al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo.

Nel quadro del riconoscimento di nuove prerogative in favore delle regioni e delle province autonome, il legislatore statale con la riforma di cui al decreto legge n. 135 del 2018 ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza, dell'ambiente e della pubblica incolumità, riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva.

Al riguardo, si ricorda che la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia è demandata alla legislazione concorrente, all'interno della quale l'articolo 12, comma 1-ter, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 si pone come norma nazionale di riferimento che rimanda taluni compiti regolatori alla legislazione regionale. In contrasto con tale disposizione, la legge regionale in esame rinvia, come detto, a regolamenti, delibere di giunta, bandi di gara e protocolli d'intesa il compito di disciplinare alcuni aspetti di tali materie.

Pertanto le disposizioni contenute negli articoli 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 23 della legge regionale in esame violano la riserva di legge regionale contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che costituisce norma interposta, ponendosi esse in contrasto con un principio fondamentale, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato, in quanto relativo a materia di legislazione concorrente, ovvero la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, come stabilito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. L'articolo 8 , comma 1, secondo periodo, della legge regionale in esame prevede l'esclusione perpetua dalle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico di operatori economici che siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o di decadenza. La norma, per come formulata, assume una portata ingiustificatamente restrittiva del principio di massima partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a uso idroelettrico, a sua volta garanzia della c.d. concorrenza per il mercato, l'unica possibile nei casi di scarsità dei titoli che legittimano lo sfruttamento della risorsa (art. 12 della c.d. Direttiva Servizi').

La revoca o la decadenza dalla concessione, infatti, non rientrano tra le cause di esclusione tassativamente elencate all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Eventuali provvedimenti di decadenza da una precedente concessione idroelettrica potrebbero rilevare, al più, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-ter), del Codice dei contratti pubblici, nella misura in cui è prevista la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un operatore economico in considerazione della condotta tenuta con riferimento a precedenti affidamenti, consentendo in ogni caso allo stesso operatore di provare che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

In ogni caso, è censurabile la mancata previsione di un termine finale all'efficacia della causa di esclusione che, dalla lettera della norma regionale, sembrerebbe operare sine die. Ciò risulta in contraddizione con il Codice dei contratti pubblici, che prevede sempre un limite di applicabilità temporale della causa di esclusione (salvo i casi eccezionali di interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317-bis c.p.). La norma in esame è censurabile, altresì, nella misura in cui prevede genericamente che il provvedimento di revoca o decadenza possa riguardare qualsiasi concessione idroelettrica, in modo tale da includervi anche le ipotesi di revoca o decadenza relative a concessioni di piccola derivazione idroelettrica, rendendo quindi ulteriormente sproporzionata la sua portata restrittiva.

Dalle considerazioni svolte emerge, pertanto, che l'art. 8, comma 1, secondo periodo, della legge regionale presenta profili di incostituzionalità, per violazione dei principi dell'ordinamento euro-unitario in materia di assegnazione delle concessioni (art. 117, primo comma , Cost.) e per violazione della competenza statale esclusiva in materia "concorrenza" (art. 117, secondo comma , lettera e), Cost.), e, in particolare, dei principi di massima partecipazione e proporzionalità che devono governare le procedure di selezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

4. L'articolo 21, nell'introdurre nel corpo della l.r. n. 20/2002 l'art. 14-ter, rubricato "Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche", dispone quanto segue:

"1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone.

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.”.

Pertanto, la disposizione in rassegna rimette al regolamento di Giunta, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 15 della legge regionale n. 20/2002, la determinazione:

- dell'importo unitario della componente fissa;
- della percentuale della componente variabile, oltre che della modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati.

La norma regionale rinvia ad appositi provvedimenti di Giunta per disciplinare nel dettaglio anche la definizione dell'importo unitario della componente fissa del canone, della percentuale della componente variabile, della modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati nonché delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone, il che non consente di capire né verificare se le misure che poi concretamente verranno scelte saranno o meno coerenti con le esigenze di economicità della produzione idroelettrica e di promozione delle energie rinnovabili. L'art. 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, "determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA.

L'assenza, nel suddetto art. 14-ter, di un esplicito riferimento al parere dell'ARERA circa la determinazione del canone de quo, come invece sancito dal richiamato art. 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999 risulta dunque critica, sotto il profilo della legittimità costituzionale, determinando la violazione del principio fondamentale espresso dalla citata norma statale e quindi la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alle materie produzione trasporto e distribuzione di energia nonché coordinamento della finanza pubblica .

La legge regionale quindi, limitatamente alle disposizioni sopra descritte, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.